

TORNATA DEL 5 MARZO 1861

PRESIDENZA DELL'AVV. ZANOLINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. Lettera del conte Rendina, il quale, nominato senatore e deputato, presceglie la carica di deputato. — Il deputato Cialdini otta per Reggio. — Seguito della verificaione dei poteri — Si approvano parecchie elezioni — Elezione del collegio di Cagliari — Osservazioni e proposte dei deputati Pescatore e Mureddu, e risposta del relatore Di Marco — L'elezione è convalidata — Elezione del deputato Pasini, componente la Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato — Controversia sull'eleggibilità — I deputati Mellana, D'Ondes-Reggio e Depretis combattono le conclusioni dell'ufficio che sono per la convalidazione, e le difendono il relatore Doria ed il ministro per l'interno — Spiegazioni ed opinioni del deputato Galeotti — L'elezione è validata. — Avvertenza del presidente.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

BRUNO, segretario iunior, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

PRESIDENTE. Dal Ministero dell'interno è stato rimesso alla Presidenza il seguente dispaccio del signor conte Saverio Rendina di Campomaggiore :

« Fin dal 28 di gennaio mi venne ufficialmente partecipata la mia nomina a deputato del collegio elettorale di Potenza, e non prima del giorno 5 di febbraio mi pervenne in Campomaggiore la sua lettera del 22 gennaio, colla quale mi annunciava essersi la Maestà Sua benignata nominarmi a senatore del regno.

« Eletto nel 1848 dall'istessa provincia a rappresentarla nel Parlamento napoletano, testimone e compagno delle sue sofferenze durante i dodici tristissimi anni che seguirono, riletto ora a maggioranza assoluta, ella vede come io sia stretto ai miei elettori per vincoli indissolubili di gratitudine e di sventura.

« Tali sentimenti, che formano tutta l'esistenza della mia vita politica, io la prego ad esporre nella loro purezza alla Maestà Sua, la quale sarà generosa perdonarmi se seggo nella Camera dei deputati; convinto che, ovunque mi trovi, servirò con fede indivisibile il mio paese e quel Re che l'Italia tutta ha proclamato ed adora. »

Il signor Rendina rimane adunque deputato del collegio di Potenza.

L'onorevole generale Cialdini comunica alla Presidenza che, essendo stato eletto a Reggio ed al 5° di Milano, egli otta per Reggio.

Quindi il collegio 5° di Milano rimane vacante.

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DEI POTERI.

PRESIDENTE. Continuando all'ordine del giorno le relazioni sopra elezioni, invito il deputato Castellano, relatore del II ufficio, a venire alla tribuna.

CASTELLANO, relatore. Collegio di Aragona.

Eletto il signor Giuseppe Cognata, dappoichè sopra 699 elettori iscritti, 570 si presentarono al primo scrutinio, e 274 voti furono dati al signor Cognata; 140 al signor Grosseti Giorgio Tommaso; 52 al signor Bruno Giovanni; 44 al si-

gnor Serroi Giuseppe; 1 nullo, ed andarono dispersi 59 voti.

Venuti al ballottaggio 577 elettori, 532 votarono per il signor Cognata; 224 per il signor Grosseti; per maggioranza il primo fu proclamato deputato.

Undici furono le sezioni in cui votarono gli elettori di questo collegio, sebbene nella ripartizione elettorale non doversero essere che cinque; ma poichè la Camera, nelle elezioni da me riferite ieri, ha già dato prova di tollerare questa irregolarità, stante le circostanze eccezionali della Sicilia, non pare che debba simile circostanza formare oggetto di dubbio nell'approvazione dell'elezione del signor Cognata.

Altro incidente presenta questa elezione, ed è che nella prima ricognizione dei voti furono tenuti presenti i verbali di nove sezioni, invece di tutte undici; mancarono quelli di Cianciano e di Biages.

Nella prima di queste sezioni s'ebbero 17 voti su 22 iscritti, dei quali al Cognata fu attribuito un sol voto e 16 al cavaliere Giovanni Del Castillo. La seconda aveva 19 iscritti e tutti votanti, 10 dei quali furono per il signor Grosseti. Quindi, messa anche a calcolo la votazione delle due sezioni, non sarebbe variato il risultato.

Del pari nella ricognizione del ballottaggio si tenne conto di tutte le sezioni, meno quella di Sant'Angelo Muxaro, la quale diede soli 9 voti e tutti al Cognata, per modo che la maggioranza sarebbe sempre più avvantaggiata in favore dell'eletto.

L'ufficio quindi vi propone la convalidazione dell'elezione. (La Camera approva.)

Collegio di Girgenti.

Questo collegio è diviso in cinque sezioni, con 920 elettori iscritti, dei quali votarono al primo scrutinio 715.

Il signor professore Emerico Amari ebbe voti 217; il signor marchese Specchi Ignazio 194; il signor Picone G. B. 167; il signor Cofisi Giuseppe 94; il signor Del Drago Baldassare 50; voti dispersi 10; nulli 5.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza voluta, si procedette al ballottaggio, a cui presero parte 542 elettori, dei quali i voti si ripartirono nel modo seguente:

Al signor professore Emerico Amari 476; al marchese Specchi 64.

Come tutte le altre della Sicilia, quest'elezione non offre che la sola irregolarità di essersi votato in un numero di se-

zioni diverso da quello stabilito dalla tabella della circoscrizione elettorale; ma poichè questo fu già riconosciuto dalla Camera non essere un motivo sufficiente per annullare l'elezione, l'ufficio II ve ne propone la conferma.

(La Camera approva.)

Collegio di Calatafimi. Eletto il dottore Simone Corleo.

Gl'inscritti sono 841; votarono al primo scrutinio 689; dei quali 238 pel dottore Corleo e 242 pel dottore Pasquale Calvi; voti dispersi 209, nulli 6.

Nessuno ebbe la maggioranza.

Alla seconda votazione di ballottaggio concorsero 737 votanti.

Ottenne 441 voti il dottore Corleo Simone; 290 il dottor Pasquale Calvi; e fu in conseguenza il Corleo proclamato deputato.

Occorre la stessa difficoltà delle precedenti elezioni circa la differenza delle sezioni in cui fu diviso il collegio, da quelle indicate dalla circoscrizione elettorale; ma l'ufficio II vi propone la convalidazione di questa elezione come per le precedenti.

(La Camera approva.)

L'avvocato Paolo Paternostro trovasi eletto nel collegio di Vizzini.

Gli elettori iscritti furono 646; i votanti 548; e da questi si attribuirono 479 voti a Paternostro, 66 all'avvocato Accolla Francesco; 5 voti andarono dispersi. In conseguenza il signor Paternostro riportò la maggioranza nella doppia misura legale al primo scrutinio, e fu proclamato deputato di quel collegio.

Tutte le operazioni furono regolari, nè sorgono reclamazioni dai verbali; senonchè ne è arrivata una alla Segreteria della Camera in data del 23 febbraio 1861. Questa reclamazione è di un tale Paolo Rizzarella da Palazzolo, il quale sostiene che l'eletto si avesse procacciato la qualità di deputato a mezzo dell'altrui influenza, ed a sostegno di quest'opinione produce due stampe, una contenente la professione di fede del signor Paternostro, ed un'altra un ringraziamento del medesimo diretto agli elettori. Infine produce una lettera con cui un amico del reclamante gli avrebbe trasmesse queste carte, pregandolo ad appoggiare la candidatura del Paternostro.

L'ufficio ha considerato che sono molto futili questi motivi di reclamazione; imperciocchè è solito nel sistema elettorale che un candidato faccia la sua professione di fede politica, ed è cosa che non ha nulla in sè d'irregolare il fare un ringraziamento agli elettori nel caso che sia riuscito deputato.

Quindi pare che non si possa tener conto alcuno di questo reclamo, se non si vuole discendere in gare di mera personalità. L'ufficio quindi vi propone la convalidazione del signor Paternostro.

(La Camera approva.)

Il collegio di Caccamo ha eletto il professore Francesco Ferrara. Le sezioni di questo collegio sono 13; gli elettori iscritti 1302; votanti 1008. Il professore Ferrara ottenne 269 voti e il cavaliere Avellone 215; gli altri furono dispersi su varii candidati; nessuno ebbe la maggioranza.

Alla seconda votazione il professore Ferrara sopra 1038 votanti ebbe 619 suffragi, il suo competitore 417.

L'elezione sarebbe stata regolare in tutto, ma la qualità dell'eletto, quale si presenta nella lista trasmessa alla Camera, è tale che lo rende assolutamente ineleggibile.

Egli è direttore dei dazi indiretti, vale a dire impiegato il quale gode un soldo sul bilancio dello Stato; e non può certamente figurare in nessuna delle categorie eccezionali per

cui la legge elettorale ammette taluni degl'impiegati. Perciò l'ufficio II propone l'annullamento della suddetta elezione.

(L'elezione è annullata.)

Collegio di Busto Arsizio.

In questo collegio venne eletto l'avvocato Carlo Turati. Egli riportò 293 voti sopra un numero d'inscritti ch'era di 607; l'avvocato Gadda Giuseppe ne ottenne 86. Quindi fu proclamato al primo scrutinio l'avvocato Turati.

Nessuna difficoltà o reclamo sorse; però faccio presente alla Camera una sola circostanza che non conduce a nessuna conseguenza, ed è quella che numericamente gli elettori sarebbero figurati per 612; però alla ricognizione dei voti si osservò che diversi di essi si trovavano già trapassati all'epoca della votazione. In conseguenza il numero si riduceva a 607, e quindi i voti riportati dall'avvocato Turati costituivano più del terzo degli elettori e più della metà dei votanti.

L'ufficio, per meglio dilucidare questo fatto, domandò le fedeli di morte degli elettori che si trovavano esclusi in tal modo dalla numerazione. Le fedeli sono giunte e giustificarono la regolarità; epperò, a nome dell'ufficio II, vi propongo la convalidazione dell'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Santa Maria.

Gli elettori iscritti sono 1008; i votanti 763.

Il signor Nicola Nisco ebbe voti 289, il dottore Carlo Gallozzi 159, Guercia Federico 125, e gli altri furono ripartiti su varii candidati.

Al secondo scrutinio furono presenti 784 votanti. Il signor Nisco conseguì 525 voti, ed il signor Gallozzi 254.

Fu adunque il signor Nisco proclamato deputato.

La Camera avendo già due volte votato l'annullamento dell'elezione del signor Nicola Nisco, ritengo che posso, per la qualità dell'eletto che è direttore del dicastero di agricoltura e commercio in Napoli, proporre, a nome dell'ufficio II, l'annullamento di quest'elezione.

(È annullata.)

Il II ufficio ha esaminata l'elezione del 6° collegio di Napoli. L'eletto è l'avvocato Antonio Ranieri.

Tutte le operazioni furono regolarissime, nè si rinvenne nei verbali che una sola protesta, sulla quale poscia si è venuto proponendo un reclamo, che, dovendolo esporre alla Camera, farò precedere dai particolari dell'elezione.

Gl'inscritti furono 1337 nelle sei sezioni in cui si divide il collegio; di questi votarono 738.

L'avvocato Antonio Ranieri ottenne 506 voti; 145 il duca di San Donato; 85 andarono dispersi; 4 schede dichiarate nulle.

In conseguenza l'avvocato Antonio Ranieri fu uno dei tre candidati che in Napoli riportarono la doppia maggioranza richiesta dalla legge al primo scrutinio, e venne proclamato deputato di quel collegio.

La protesta, a cui io faceva testè allusione, è quella del duca di San Donato.

Durante il secondo appello nella sezione terza di Stella si era presentato un tal Giacomo Rossi, il quale, chiamato a votare, rispose che si asteneva, poichè l'aveva già fatto in qualità di elettore nella sezione di Piscinola. Il signor di San Donato prese occasione da questa dichiarazione per protestare contro la presenza di questo elettore in una sezione dove non votava, ed avvertire che analoga protesta era già stata fatta da molti elettori nella prima sezione, ove questo elettore era andato ad annunciare che il risultato di Piscinola fosse stato a favore del Ranieri.

L'ufficio licenziò l'elettore Rossi, il quale, come dissi, avea

già votato in un'altra sezione, ed anzi per espressa sua dichiarazione si era astenuto dal votare in quella.

In quanto alla circostanza accennata nella protesta, di essersi da molti elettori della prima sezione egualmente protestato contro l'intervento del Rossi nella medesima, debbo osservare che dall'esame degli atti il II ufficio non ha trovato l'esistenza di questa protesta in quel verbale.

Il reclamo che si è venuto in seguito presentando al Parlamento è sottoscritto da 29 elettori, tra cui i cinque che protestarono nella seconda sezione (e qui è da avvertire che altri quattro elettori si associavano al San Donato); questo reclamo è stato lungamente discusso dal II ufficio, e, sebbene lo stesso si dilunghi in otto diversi capi, riconobbe ch'esso si può restringere a disamine generali; la prima riflette l'irregolare formazione delle liste, perchè si viene asserendo che vi fossero inclusi dei morti, cosicchè si fosse permesso a non elettori di votare in nome di essi; a ciò si aggiunge che diversi elettori sarebbero stati iscritti quantunque residenti in altri luoghi della città che non facevano parte di quel collegio.

L'ufficio ha sotto questo rapporto considerato che la reclamazione torna intempestiva, come quella che concerne la riforma delle liste elettorali che vuol essere nei termini dalla legge prescritti, e che alla Camera non spetta di esaminare.

In quanto poi all'altra parte essenziale della reclamazione, cioè della pretesa pressione della guardia nazionale nella sezione di Piscinola, l'ufficio ritenne che i fatti dell'avvenuta pressione non sono che allegati, nè in essa per nulla si osò comprendere l'ingerenza dell'eletto signor Ranieri.

Le due sezioni, di cui si parla, non hanno che 40 iscritti la prima, e 185 la seconda; dimodochè, a voler anche supporre che questi voti, i quali non furono del tutto attribuiti al signor Ranieri, gli fossero mancati, non sarebbe venuta meno allo stesso la maggioranza, a fronte del suo competitore signor di San Donato.

Finalmente un'ultima circostanza è portata dal richiamo, ed è che nella prima sezione un tenente della guardia nazionale entrasse all'atto della votazione, annunciando essere nullo qualunque voto si fosse dato al signor Ranieri, per aver lo stesso riportato la maggioranza nell'altra sezione; che il marchese di Camarda, elettore iscritto in quella sezione, avrebbe protestato contro il fatto denunciato al tempo della prima votazione, e questo in occasione della ricognizione del verbale generale; l'uno e l'altro verbale non indicano questa protesta, ma gli elettori stessi vorrebbero constatarne l'esistenza coll'osservazione che dal presidente della sezione si fosse allora risposto che le reclamazioni dovevano rivolgersi alla Camera.

L'ufficio, esaminando questa assertiva, ha trovato che è del tutto insussistente nel fatto, imperciocchè i reclamanti asseriscono che si fosse il marchese di Camarda diretto al presidente, il quale avrebbe presieduto la prima sezione come presidente definitivo, e avrebbe quindi presieduto all'operazione della ricognizione dei voti.

Intanto dagli atti risulta che il cavaliere Avellino non reclamò tra quelli che esposero le loro doglianze al Parlamento, sebbene costoro dicano che si fosse associato alle loro doglianze nell'atto della elezione; mentre, per contro, lo stesso figura da presidente definitivo di quella sezione di cui si attribuiscono invece le funzioni al presidente Farniglietti, il quale non fu che presidente provvisorio.

Da queste circostanze però dipende la non veracità dei fatti esposti nel richiamo, ed hanno portato il II ufficio unanimemente a concludere per la convalidazione dell'elezione dell'avvocato Ranieri a deputato del VI collegio di Napoli.

(La Camera approva.)

Il collegio di Nuraminis ha eletto l'avvocato Francesco Salaris.

Dal calcolo delle liste delle singole sezioni gli elettori risultarono in numero di 2505, mentre nella ricognizione se ne trovano soltanto 2008. I votanti nel primo scrutinio furono 755.

Su questo numero l'avvocato Salaris conseguì 557 voti; il signor Effisio Loi, consigliere d'appello, ne ottenne 135; il signor Giovanni Siotto-Pintor 122; il signor avvocato Gavino Fara 47; il signor Fortunato Ciuffo 54. I voti dispersi furono 54; le schede annullate 8.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si proclamò il ballottaggio. In questo, sopra 905 votanti, il signor Salaris riportò 468 voti, e il signor Loi Effisio ne conseguì 455.

Nessuna irregolarità, nessun reclamo rilevasi dai verbali. Però giunsero alla Camera per altra via tre reclami: uno di due elettori di Villasor, un altro d'un certo elettore per nome Dedoni, di cui non è indicata la sezione a cui appartiene; e un terzo di quattro elettori analfabeti, e d'un teologo parroco, che sembrano appartenere alla sezione di San Pantaleo.

Questi richiami si diffondono in molti particolari che l'ufficio ha attentamente esaminati. Si dice che l'urna elettorale venne abbandonata nella sezione di Monastir, e che fossero rimasti presenti due soltanto dei cinque membri che costituivano l'ufficio definitivo.

Per verità il verbale non parla di questi fatti; ma, come io diceva poco fa, dimostra che tutte le operazioni procedettero regolarmente.

Si asserisce del pari che a Sanluri furono calcolati nove bollettini di meno del numero dei votanti.

Neanco ciò sussiste, poichè il verbale attesta che i bollettini furono trovati nello stesso numero dei votanti. E, quando anche fosse vera la mancanza dei bollettini, l'elezione non avrebbe potuto da questo fatto essere viziata, il che sarebbe avvenuto quando invece i bollettini fossero stati trovati in più. Nel primo caso in fatti si può supporre che nove dei votanti si fossero astenuti dal votare. Si allega pure che nella prima votazione nella sezione di Decimomannu di 75 votanti furono trovate 76 schede.

Il fatto è vero; ma faccio osservare alla Camera che si verificò nella prima votazione, non già in quella di ballottaggio; e che, anche volendosi ritenere che la votazione di questa sezione avesse dovuto interamente annullarsi, siccome non diede che 58 voti al Salaris, e 21 al suo competitore Loi, ne sarebbe avvenuto che, anche non computando questi voti, sarebbero sempre stati in ballottaggio il Salaris ed il Loi.

Finalmente si allega che il segretario del comune di Macaragonis ha cancellato dalle liste gli analfabeti, senza prevenirli che potevano reclamare, e quindi gl'iscritti da 40 furono ridotti a 6.

Se il fatto fosse vero, mentre non vi è nessuna prova legale, l'ufficio ha osservato che avrebbe potuto formar materia di reclami contro la formazione delle liste elettorali, non mai contro le operazioni del collegio.

Finalmente si allegano molte altre circostanze, con cui si vorrebbe sostenere che la votazione fu in certo modo fatta pubblica, poichè i biglietti si scrivevano, in una sezione, sul tavolo dell'uffizio.

Ed anche qui l'ufficio ha considerato che il segreto nello scrivere il voto è prescritto dalla legge a guarentigia degli elettori; ma se per avventura un votante non vuole valersi di questo diritto del segreto, non può certamente considerarsi questo fatto come un motivo di nullità delle operazioni,

tanto più che la legge indica testualmente il solo caso in cui il voto potrebbe annullarsi, ed è quello in cui l'elettore avesse fatto conoscere il suo nome sul bollettino.

Per conseguenza, a nome del II ufficio, propongo alla Camera la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Borgo San Dalmazzo.

Il commendatore Giovanni Maurizio Deandreis, consigliere di Stato, trovasi eletto dal collegio di Borgo San Dalmazzo in concorrenza col conte Giovanni Battista Michelini; e poiché fu poca la diversità dei voti ottenuti dall'uno e dall'altro candidato, così nella prima, come nella seconda votazione, l'ufficio ha portato particolare attenzione sulla regolarità dell'operato, anche perchè un reclamo sovraggiunse, del quale dovrò intrattenere la Camera.

Gli elettori iscritti nel collegio di cui trattasi sono 795; 557 votarono nel primo scrutinio.

Il signor Deandreis ottenne voti 240; il conte Giovanni Battista Michelini 258; il cavaliere Enrico Montezemolo 56; 7 voti furono dispersi, 16 schede annullate.

Perchè nessuno dei concorrenti aveva ottenuto la maggioranza legale, fu proclamato il ballottaggio. Furono allo stesso presenti 622 votanti, di cui 505 votarono per il signor Deandreis, 500 per il signor Michelini; 8 voti furono annullati, 9 furono contestati.

Nessuna irregolarità nè reclamo sorse. Se non che, appunto per la poca differenza verificatasi nel numero de' voti, l'ufficio ha voluto portare il suo esame sui voti contestati, de' quali non fu tenuto calcolo nello stabilire la maggioranza del signor Deandreis sul signor Michelini.

Questi bollettini contestati sono uniti al verbale di una delle sezioni; e, interpretati dall'ufficio, risultano sei espressioni il nome di Deandreis, e questi evidentemente, se gli si fossero calcolati, non avrebbero fatto che aumentare e fare ascendere a 511 la maggioranza da lui ottenuta; due degli altri tre, esprimendo più o meno imperfettamente il nome del signor Michelini, avrebbero portato i suoi voti a 502; mentre il terzo dicendo, non Michelini il conte, ma l'altro di Demonte, non avrebbe potuto attribuirsi a colui che era entrato in ballottaggio col signor Deandreis, il quale era il conte Michelini.

Una reclamazione è stata presentata alla Camera; essa è arrivata il 25 febbraio scorso, ed è sottoscritta da cinque elettori, di cui le firme sono autenticate da un notaio di Robilante; e da altri sette, le cui firme sono legalizzate dal sindaco di Roccaione.

Sostiene il reclamo, prima di tutto, l'ingerenza straordinaria del giudice di Demonte; si fa constare che esso avrebbe spedito il suo usciere presso gli elettori, i quali non erano presenti alla prima votazione, invitandoli ad accorrere al secondo scrutinio e dimandando il perchè della loro astensione.

Questo fatto per verità non è sembrato all'ufficio che possa costituire veruna ingerenza, se non se quella lodevolissima di qualunque funzionario pubblico, che è di eccitare gli elettori ad adempiere all'esercizio del più solenne dei loro diritti, la qual cosa, tranne quando dimostrasse maggior premura verso un candidato piuttostochè verso un altro, certamente non può prendersi come un'ingerenza biasimevole.

Si dice che il figlio di un certo Giavelli Claudio votò pel padre ottuagenario di Berzesio senza essere iscritto. Posto che l'asserzione fosse pur vera, la proporzione verificatasi tra il Michelini e il Deandreis non sarebbe stata variata a segno da far disparire la maggioranza del Deandreis.

Nella sezione di Vinadio l'ufficio poi (così si asserisce) accettò schede in cui l'elettore si era fatto conoscere.

Questo reclamo pare giunga tardivamente, imperciocchè si è appunto perchè possa l'ufficio definitivo decidere sulla validità o sulla nullità dei bollettini che la legge vuole che allo stesso si presentino le reclamazioni. Egli è vero che la legge autorizza la presentazione di reclami alla Camera, ma quando le reclamazioni versano sopra fatti che si verificano nel collegio, e le stesse non si trovano proposte all'ufficio, queste reclamazioni la Camera veramente non avrebbe dovere di esaminarle, perchè lo potrebbe solo in grado di revisione; sicchè debbono tutt'al più ritenersi come reclamazioni tardive, quali sono queste che giungono ventidue giorni dopo il seguito ballottaggio.

Infine nella protesta stessa si viene allegando che l'arci-prete di Pietra Porzio abbia condotta la mano a diversi elettori nell'elezione del 27, e l'ufficio sul proposito ha considerato che questo fatto, se anche vero, non dicendosi ripetuto nell'elezione di ballottaggio del 5 febbraio, non possa costituire un motivo così potente da insorgere contro l'elezione.

Concludendo adunque, il II ufficio ha osservato che la reclamazione è giunta tardiva, che la stessa non è fondata sopra alcun valido motivo, che quindi l'inchiesta, la quale si vorrebbe ottenere, non è da accordarsi, tanto più quando il reclamo non si vede sottoscritto da alcuno degli elettori di Demonte e Vinadio, delle due sezioni cioè dove si sarebbero commesse le irregolarità denunciate, e gli stessi reclamanti confessano che non si potrebbero avere prove scritte di questo fatto, nè potrebbero procurarsene.

Per queste considerazioni, a nome del II ufficio, ho l'onore di proporvi la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Invito i relatori del III ufficio a venire alla ringhiera.

DEVINCENZI, relatore. Ho l'onore di riferire sulle seguenti elezioni:

Collegio di Iglesias.

In questo collegio sono iscritti 1906 elettori, ripartiti in nove sezioni. Se ne presentarono al primo scrutinio meno del terzo, cioè soli 612; i cui voti si divisero: 164 al signor cavaliere don Pietro Leo, presidente d'appello; 200 al signor barone don Bernardino Falqui Pes; 151 al signor professore don Gavino Scanu; 98 al signor cavaliere don Giuseppe Pasella; 11 dispersi; 8 nulli.

Niuno avendo ottenuto la maggioranza, si venne a ballottaggio fra i due primi.

In questo intervennero 662 elettori, dei quali 579 si pronunciarono per il cavaliere don Pietro Leo, e 280 per il barone Falqui Pes; 5 furono dichiarati nulli. Quindi l'ufficio principale proclamò deputato il signor cavaliere don Pietro Leo.

Tutte le operazioni sono regolari; non vi è reclamo; per conseguenza l'ufficio III vi propone di convalidare questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Sassari. Eletto il professore Nicolò Ferracciu.

Questo collegio, composto di 10 sezioni, ha 2219 elettori iscritti; dei quali votarono al primo scrutinio 754. I voti si ripartirono nel modo seguente: al professore Nicolò Ferracciu 255; al professore Pasquale Umana 281; al cavaliere Mancini Pasquale 95; nulli 16, dispersi 91.

Nessuno dei candidati avendo riportata la maggioranza votata dalla legge, si dovette addivenire al ballottaggio. In esso votarono 1174 elettori, dei quali 585 diedero il voto al professore Nicolò Ferracciu, e 575 al professore Pasquale Umana. Il professore Ferracciu fu quindi proclamato deputato.

L'ufficio ebbe a notare come delle dieci sezioni, in cui si divide il collegio, in nove le operazioni sieno procedute affatto regolarmente; ma sono sorti dei dubbi, e dei dubbi gravi intorno alle operazioni della sezione di Ploaghe. Nel costituirsi l'ufficio provvisorio di questa sezione, il sindaco e due assessori di Florinas (uno dei comuni di cui si compone la sezione) fecero un reclamo, dicendo non doversi tenere alcun conto della lista elettorale che era stata mandata dal comune di Florinas, perchè essa, come osservavano il sindaco ed i due assessori reclamanti, per errore era differente da quella stata approvata.

Tanto dalla protesta del sindaco di Florinas e degli assessori, quanto dalla protesta di due elettori, risulta chiaramente il fatto che la lista del comune di Florinas è una lista foggiate dal segretario di quel comune; se per errore, ovvero altrimenti, non si raccoglie per verun modo dalle carte trasmesse. Si raccoglie per altro, come diceva, che la lista elettorale del comune di Florinas, che faceva parte della lista generale della sezione di Ploaghe, è una lista foggiate dal segretario del comune.

L'ufficio provvisorio di Ploaghe non si arrestò a questa difficoltà, ma all'unanimità determinò doversi procedere alla votazione, salvo lasciando, come si dice nel verbale, il diritto, a chi può competere, di procedere all'annullamento.

La lista, sopra cui fu proceduto all'elezione del deputato, non essendo lista legale, non essendo stata fatta dall'autorità competente, non essendo rivestita di niuna delle formalità volute dalla legge, anzi essendo chiaramente una lista foggiate dal segretario di quel comune, è da ritenersi come un documento non esistente; epperò il vostro ufficio ha considerato che l'elezione, per ciò che spetta quella sezione, dove fu fatta sopra un documento non autentico, è da ritenersi come non avvenuta.

Osservava peraltro il vostro ufficio che il deputato eletto e proclamato dall'ufficio definitivo è stato il professore Ferracciu; che nella sezione di Ploaghe il professore Ferracciu ha avuto pochissimi voti; di modo che l'annullamento della votazione di questa sezione non isposta per verun modo la maggioranza a favore del professore Ferracciu; il vostro ufficio, dico, è venuto in questa determinazione, cioè a dire di proporre alla Camera l'approvazione della nomina del professore Nicolò Ferracciu a deputato del collegio di Sassari; e d'altra parte, siccome non risulta chiaro dalle carte, se questo sia avvenuto per malvolere o negligenza da parte del segretario del comune di Florinas, l'ufficio VI opinò che fosse conveniente di rimettere la pratica suddetta al Ministero, perchè voglia procedere a termini di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione della nomina dell'avvocato Nicolò Ferracciu a deputato di Sassari, coll'avvertenza che gli atti sieno rimessi al Ministero, affine di verificare queste imputazioni.

(La Camera approva.)

DI MARCO, relatore. Il collegio di Cagliari elesse a suo deputato il commendatore Francesco Maria Serra, primo presidente di quella Corte d'appello.

Alla prima votazione non fu raccolta una maggioranza legale. Gli iscritti sono 1990; i votanti 628. Il commendatore Serra ebbe voti 334; il conte Augusto Nomis Di Cossilla 257; gli altri voti furono dispersi.

Seguiva quindi tra essi il ballottaggio, al quale intervennero 1026 votanti.

I risultamenti furono 528 voti per il commendatore Serra e 482 per il suo competitore.

Il commendatore Serra ebbe quindi la maggioranza.

Delle sette sezioni che compongono questo collegio, sei procedettero regolarmente, onde nulla vi ha ad osservare sui rispettivi verbali.

Però alla settima sezione, la minore fra tutte, avendo solo 56 votanti, avveniva che l'ufficio provvisorio si componeva del presidente e di quattro analfabeti, onde il verbale apparisce segnato da quattro barbare croci.

L'ufficio definitivo si componeva di un presidente ancor egli analfabeto e di due altri analfabeti pur essi.

Questo è il fatto materiale.

L'ufficio ebbe ad esaminare due questioni. Una prima della validità o nullità delle operazioni elettorali seguite nella sezione di Pula; una seconda dell'importanza di siffatta nullità, ove fosse accaduta nelle operazioni generali del collegio.

Una minoranza ben debote osservava che nessuna legge prescrive che i membri dell'ufficio o provvisorio o definitivo abbiano a saper leggere e scrivere; che in massima nessun atto si può annullare senza un'espressa sanzione della legge; che questo tanto più è da osservarsi nel caso attuale, che nell'ufficio provvisorio il presidente sapeva leggere, e nel definitivo due scrutatori sapevano leggere.

La maggioranza però avvertiva che, se nessuna legge prescrive espressamente che i componenti l'ufficio sappiano leggere e scrivere, pare abbastanza chiaro che questo è essenziale elemento per essi, poichè le funzioni affidate all'ufficio sono l'esame delle schede, la lettura dei documenti e verbali, la forma dei medesimi.

Ora, non sarebbe sobria una legge la quale, mentre affida siffatte funzioni, dicesse poi espressamente essere d'uopo di saper leggere e scrivere; onde non si poteva allegare il difetto di una espressa disposizione di legge, che sarebbe sembrata veramente superflua.

Osservo poi che, se la questione poteva forse agitarsi ove alcuni solamente dell'ufficio fossero analfabeti, non si poteva altrimenti agitare seriamente quando la maggioranza era ignorante, perchè la legge richiede che i verbali siano almeno redatti da tre componenti l'ufficio; quindi, se uno o due soli sanno leggere e scrivere, l'ufficio non potrebbe aversi come legalmente composto. Così la maggioranza opinava non potersi tener conto del verbale della sezione di Pula.

Più grave quistione può insorgere sull'importanza di questa nullità nel risultamento dell'elezione.

Una minoranza diceva che nella sezione di Pula erano stati votanti 56; che questo numero avrebbe potuto variare il risultamento della votazione ed alterare la maggioranza, quindi lo annullamento del verbale di quella sezione condurre ad infirmarsi l'elezione.

La maggioranza non venne però in siffatta sentenza, ed osservava che in principio sarebbe assurdo che le minoranze di un collegio imponessero sulla maggioranza, e che il fatto spontaneo dei meno imperasse sui più; che quando una sezione minore avesse co' suoi voti determinata in fatti la maggioranza, era allora necessità di annullare interamente l'elezione, perchè uno de' suoi essenziali elementi veniva ad essere posto a nulla; ma, quando realmente i voti non determinavano una maggioranza, allora era una nullità parziaria di nessuna conseguenza. Diffatti nella sezione di Pula furono quasi egualmente divisi i voti tra i due candidati, onde tolti questi, cioè tanto i voti raccolti dal commendatore Serra, quanto quelli dati al suo competitore, la maggioranza rimane sempre intera.

Osservava di più l'ufficio che vi sarebbe un altro caso in cui rispettabile sarebbe il diritto di una sezione, allora quando, cioè, ad essa si vietasse, per fatti indipendenti da lei, l'eser-

cizio del diritto elettorale; ma nel caso attuale, o signori, i membri dell'ufficio furono completamente eletti dalla sezione, e quindi deve ricadere su loro la nullità del verbale e della votazione; e, poichè essi venivano per fatto proprio creando l'elemento di nullità alla propria votazione, non si poteva annullare la votazione delle altre sezioni.

Per tutte queste ragioni conchiudeva l'ufficio che la nullità dei verbali della sezione di Pula fosse pronunciata, e che non ostante si dovesse, come ho l'onore di fare, proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione del commendatore Serra.

PESCATORE. Debbo anzitutto confessare che non conosco tutti gli elementi di fatto che riguardano la questione in cui prendo a parlare; non la conosco cioè se non da quanto venne testè esponendo il signor relatore; ma mi fece una viva impressione l'ultima ragione ch'egli adduceva a sostegno delle conclusioni dell'ufficio. Egli diceva essere imputabile a tutta la sezione se fu eletto un ufficio composto di una maggioranza di analfabeti; quindi, se i voti di questa sezione non si possono calcolare, essa lo deve imputare a se stessa, e dee pareggiarsi a quelle che volontariamente si fossero astenute.

Comprenderei questo ragionamento se l'ufficio di analfabeti, cosa inaudita negli annali delle elezioni, fosse stato eletto all'unanimità di voti da quella sezione. Ma se questo fatto non è constatato, come per ora non posso presumere, domanderò al signor relatore che conto egli faccia della minoranza, di quella che ha potuto essere grande minoranza della sezione, la quale non avrà dato il suo voto a questi analfabeti.

Si sa che l'ufficio di una sezione elettorale suole eleggersi, nei primi momenti in cui accorrono gli elettori, per lo più da una minoranza, la quale per un'operazione soltanto preliminare usa meritamente della fiducia de'suoi coelettori; ma di questa fiducia quella minoranza ha evidentemente abusato eleggendo analfabeti a sedere nell'ufficio. Io quindi che non posso ammettere che le minoranze impongano alle maggioranze, ma che non posso parimente ammettere che i diritti delle minoranze siano così stranamente sacrificati, crederei che non possa sussistere la ragione, cui ultimamente accennava il signor relatore, che cioè la sezione, di cui si tratta, possa essere considerata come se si fosse astenuta dal dare il voto.

Ma ora viene in esame la prima delle ragioni che lo stesso signor relatore recava per sostenere la validità dell'elezione.

Egli, se non erro, diceva: togliete tutti i voti della sezione a quel candidato che ottenne la maggioranza, tuttavia il medesimo candidato conserva ancora in tutto il collegio la maggioranza dei voti.

Signori, io credo che a questo modo si verrebbe ad una sentenza che non si può ammettere in principio, tuttochè, fondata sopra altra base, sia stata da questa Camera e dalle precedenti Legislature applicata. Quando si sono violate le formalità, anche quelle sostanziali, allora, se la maggioranza rimane la stessa, pur facendo l'estrema delle ipotesi in favore di colui che è nella minoranza e contro colui che ottenne la maggioranza, allora strettamente fu stabilito da una costante giurisprudenza parlamentare, che la certezza matematica supplisce al difetto di una certezza legale. Ma, signori, è la certezza matematica che costituisce la base del principio che ho accennato? Vi ha qui forse una certezza matematica? Basta egli dire: togliete i voti della sezione a quegli che ha ottenuto la maggioranza? No, o signori; se volete la certezza matematica bisogna aggiungere un'altra supposizione, bisogna supporre che i voti di quella sezione, non solamente non sarebbero stati dati all'eletto, ma sarebbero stati dati tutti a quello che rimase nella minoranza.

Mi si dirà: non è probabile, è estremamente inverosimile; siamo anzi moralmente certi che i voti si sarebbero in qualche proporzione divisi, e che quindi, comunque fosse composto l'ufficio definitivo, l'eletto avrebbe tuttavia conseguito la maggioranza. Io vi voglio concedere tutte le probabilità che volete, perchè non conosco le speciali circostanze del fatto; vi concedo tutta la certezza morale; ma vi dico che si allontanerebbe grandemente dai principii del diritto, che distruggerebbe ne' primi suoi fondamenti tutta la legge elettorale colui il quale volesse sostituire alla certezza legale la propria certezza individuale.

Signori, non è qui caso di pura legalità, è caso di sicurezza dei partiti. Al presente io credo che in questa Camera non vi sia che un solo partito; ma col tempo si formeranno, e quindi una maggioranza, che forse non avesse per sé (la cosa è possibile) nè la verità, nè la giustizia, potrebbe non tener conto delle guarentigie legali della legge elettorale e sostituire sempre la pretesa sua certezza morale. Io vi dico che la cosa può essere spinta fino a distruggere i fondamenti della libertà.

Quindi vi prego, non perchè io annetta qualche importanza nè all'annullamento, nè alla convalidazione di questa elezione; poichè, se è vero ciò che mi parve intendere, che cioè il candidato ottenne una grandissima maggioranza, certo che sarà riletto; ma vi prego di non introdurre un precedente così fatale, un precedente finora senza esempio negli annali della giurisprudenza parlamentare.

MUREDDU. Io dovrei convenire coll'onorevole relatore della Commissione che, se fu costituito un ufficio di persone illiterate, in ogni caso debba sempre riconoscersi e rispettarsi la volontà degli elettori medesimi. Ma io non mi limito a questa sola osservazione, e intendo di procedere più innanzi, sostenendo che la volontà degli elettori in questo collegio, non solamente si manifesta dal fatto, ma si manifesta anche legalmente.

Qual è il fatto risultante dai verbali? Che esistevano in questa sezione due scrutatori che erano letterati; ora io dico che, quand'anche il terzo di essi letterato non fosse, può la cosa essere proceduta legalmente.

L'articolo 84 della legge elettorale richiede in fatti queste condizioni. Prima, che uno scrutatore svolga le schede, e le consegni al presidente. Questo è un ufficio tutt'affatto materiale, e non è d'uopo che chi lo adempie sia letterato; non abbisogna che l'opera di un elettore, il quale svolga le schede e le consegni al presidente. (*Mormorio*)

Pregodi non interrompermi. Secondariamente viene l'altra formalità prescritta da quest'articolo di legge, la quale stabilisce che queste schede, svolte dal primo degli scrutatori, vengano consegnate al presidente, che ne dà lettura; quindi questi le consegna a sua volta ad un secondo scrutatore, che le controlla. Questo secondo scrutatore naturalmente deve saper leggere. Ora noi, per la presunzione naturale delle cose, dobbiamo ritenere che questo scrutatore, il quale è stato costituito per controllare le schede, fosse precisamente quel tale che era letterato, risultando dal verbale che i letterati erano due.

Potrebbe nascere la supposizione in taluno che il presidente, quello che è dalla legge chiamato a leggere le schede, fosse analfabeto, cioè non sapesse leggere i nomi scritti nelle schede; ma donde risulta a noi che questo presidente non sia stato in caso di adempiere all'ufficio suo? A noi non risulta; noi andiamo quindi a stabilire in via solo di presunzione che egli non potesse adempiere all'incarico dalla legge determinato, ed al cui disimpegno gli elettori lo chiamavano.

Vediamo, è vero, che nel verbale esso presidente si firmava con un segno di croce; ma s'egli non sapeva scrivere, non abbiamo però la certezza che non sapesse del paro leggere. Anzi dobbiamo avere la presunzione contraria, e ne è prova evidente l'aver avuto dagli elettori l'incarico di leggere. Siamo noi che dichiariamo che questo presidente non sapeva leggere, siamo noi che eleviamo un dubbio contro la presunzione contraria che nasce naturalmente dal fatto della sua elezione a presidente.

Io chiamo l'attenzione della Camera sulle disposizioni della legge elettorale: questa dichiara essere conservato il diritto elettorale a quelle persone che ne godettero finora; ora noi sappiamo che nella Sardegna, disgraziatamente, per trista eredità che tutti deploriamo, molte sono le persone che di tale diritto si valgono nelle borgate, nelle frazioni di borgate, nelle campagne; e questa, di cui si tratta, è appunto una borgata di campagna. Nulla di più naturale che fra questi pochi elettori viventi nell'ultimo angolo della Sardegna si trovasse in assai scarso numero i letterati, e che quindi anche gli illetterati dovessero essere, come lo erano, per la legge chiamati ad esercitare il loro diritto. Forse essi, sapendo che il presidente doveva scegliersi fra loro, cercarono fra tutti, e trovarono questi su cui si accordava la comune fiducia. S'egli non potesse essere ammesso, ed altro non si fosse rinvenuto, ma, signori, dove andremmo? Come sarebbe interpretata la legge elettorale? La conseguenza sarebbe quella di togliere affatto il diritto elettorale a tanti cittadini, allontanandoli dai collegi. Ma mi si dirà ch'essi potevano scegliere qualcun altro. Certo che vi sarebbe stato il curato di quei dintorni, il quale avrebbe saputo e potuto presiedere alle operazioni, come pure, forse, il maestro di scuola. Ma, o signori, io dissi già essere questa una questione di principii: la prima questione per l'elezione di un presidente è la confidenza degli elettori. Certo, se gli elettori non erano del partito di quel clericale, non lo volevano eleggere pel solo motivo ch'egli fosse più istruito di loro nel saper leggere.

Ma io ritorno su quanto già dissi, cioè che noi non dobbiamo procedere in linea di presunzione, quando non esiste alcun reclamo, perchè, mostrandoci più rigorosi di quanto io siano stati gli stessi elettori, noi, a vece di guarentire il diritto elettorale, lo togliamo a molti cittadini.

Io credo che sia noto a tutta la Camera quale sia, in queste contingenze, il sistema inglese. Quando la Camera inglese si pronunzia in giuri supremo sopra le elezioni, lascia, per lunga abitudine nel saper apprezzare i diritti dei cittadini, lascia ai collegi libero il campo a pronunziarsi, senz'altro se ne immischi, perchè ben si comprende che, invece di guarentire, si violerebbero i diritti degli elettori.

Noi dobbiamo parimente rispettare questa consuetudine, mentre la legge stessa ha stabilito le rispettive competenze; essa ha stabilito competente per raccogliere i materiali di fatto, per raccogliere la volontà generale, un ufficio principale; l'ufficio principale si smembra in più sezioni, le quali tutte hanno l'onorevole incarico di riferire per il primo le operazioni loro commesse, raccogliere le obiezioni e tutto quanto in esse avvenne.

Ora essi giudicano delle proprie operazioni col controllo e soggetti ai reclami degli elettori. Ma, dal momento che nessun reclamo o protesta si fece dalle sezioni, ma neppure dal collegio principale, saremmo noi per intorbidare il libero corso od arrestare la incontestata manifestazione della volontà di questo collegio, che non ha reclami per l'ottenuto risultato?

Ora pare a me che questo non sia conveniente alla grandezza di questo Consesso.

Parrà forse strano ch'io abbia chiamata l'attenzione della Camera su di un sistema di estera nazione, nazione però che tutti rispettiamo per esserci maestra in fatto di libero reggimento. Ma noi direte strano allora quando nella nostra legge elettorale, all'articolo 97, troverete nello spirito e nella lettera sancito precisamente quanto asserii che si pratica nel sistema inglese. L'ufficio pronuncia sopra la nullità come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni; così questo articolo è concepito.

Noi abbiamo dunque stabilito per legge, per massima generale, per stato normale, che l'ufficio è giudice supremo di quanto si opera sulla materia che gli è demandata dalla legge.

Noi vediamo ch'esso deve essere l'organo naturale che esprime con proprio giudizio alla Camera i risultamenti dell'operato che gli è prefisso dalla legge. Solo vediamo che la legge gli dà questa competenza, salvo le eccezioni, vale a dire la Camera deve solo investirsene in quelle circostanze quando si possa dubitare della buona fede dell'ufficio, quando l'ufficio o alcuno degli elettori vengano a ricorrere contro l'operato elettorale.

Ma nel nostro caso, o signori, siamo noi che in via di presunzione pronunziamo la nullità contro quest'elezione, mostrandoci più solleciti degli elettori. Per conseguenza io concludo pregando la Camera a voler convalidare quest'elezione, ritenendo valido, se si vuole, anche il verbale della sezione di Pula, o ad attenersi altrimenti alle conclusioni del relatore, cioè che, se si voglia nullo il verbale di quella sezione, si convalidi però l'elezione nella maggioranza delle altre sei sezioni di cui si parla.

DI MARCO, relatore. Io non so comprendere, o signori, a quale scopo abbiano mirato le osservazioni degli onorevoli reopinantanti, che entrambi concludono perchè l'elezione sia convalidata. (No! no!)

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha proposto l'annullamento.

DI MARCO, relatore. Se io ho ben compreso l'uno e l'altro degli onorevoli oratori, avrebbero inteso difendere il verbale della sezione di Pula; salvo che io mi sia ingannato. Del resto, qualunque sia la loro conclusione, risponderò brevemente all'uno come all'altro.

L'onorevole Pescatore domanda se io fossi abbastanza sicuro che nella sezione di Pula tutti quanti i votanti fossero concorsi nella sezione di un ufficio composto d'analfabeti per la sua maggioranza. Io potrei dire che nessuna minoranza di quella sezione protestò contro l'elezione d'uomini analfabeti; debbo dunque ritenere che quell'elezione sia proceduta col consentimento di tutti i votanti. La qual cosa si aggrava tanto più, in quanto osserverò alla Camera che i tre analfabeti scelti a comporre l'ufficio definitivo, erano tre persone già concorse all'ufficio provvisorio, e la cui ignoranza era quindi abbastanza palese. La minoranza dunque sapeva che si trattava di gente ignorantissima, e tacque, poichè non vi ha protestazione di sorta. Dunque tutti hanno votato per organo dell'ufficio illegalmente composto.

L'onorevole signor Mureddu vorrebbe che si mantenga il verbale della sezione di Pula; questione indifferente, e che io ho solamente accennata per onorare la minoranza del vostro ufficio, che di questo mi dava l'espresso mandato. L'onorevole deputato pare voglia mettere in dubbio il principio della necessità che i componenti l'ufficio sappiano leggere e scrivere.

Io credo d'aver abbastanza osservato alla Camera che, quando le funzioni commesse a quest'ufficio sono quelle di

esaminare le schede ed i titoli per avventura presentati dai votanti, di compilare i verbali e sottoscriverli, già in questo è dichiarato che debbono saper leggere e scrivere; e siccome per legge è ordinato che almeno tre dei componenti l'ufficio concorrano nel compilare i verbali, così per lo meno tre bisogna che sappiano leggere e scrivere; e qui non erano che soli due. Dunque in principio non si può contrastare la necessità che si sappia leggere e scrivere per lo meno dalla maggioranza dei componenti l'ufficio. Ond'è che le operazioni che si sono fatte nella sezione di Pula sono operazioni che si debbono ritenere come nulle; ma è una nullità che non conduce a conseguenza, perchè la votazione che in quella sezione si è fatta non altera per niente la maggioranza ottenuta dal commendatore Serra.

SANGUINETTI. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Porrò ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

Pongo ora ai voti le conclusioni della maggioranza del III ufficio che sono per la convalidazione dell'elezione del commendatore Serra.

(La Camera approva.)

DI MARCO, relatore. In nome dello stesso ufficio riferisco un'altra elezione che mi pare non contestabile, la elezione del collegio di Bagnara in persona del dottore Stefano Romeo.

Di 1081 elettori iscritti, intervennero alla prima votazione 779; il dottore Stefano Romeo ebbe voti 548, Francesco Catalano 188, De Lieto Casimiro 150; gli altri andarono dispersi su vari candidati. Nessuno dei due primi avendo ottenuta la maggioranza legale, procedevasi alla seconda votazione, alla quale prendevano parte 746 votanti; ed il signor Romeo si ebbe la maggioranza de' voti, cioè 559, e 20/4 il competitore. Propongo che l'elezione sia convalidata, molto più che veggio dagli atti un dispaccio della luogotenenza generale di Napoli dal quale risulta che il signor Romeo non è nè impiegato, nè altrimenti stipendiato.

(La Camera approva.)

LEOPARDI, relatore. Collegio di Sciacca in Sicilia.

Elettori iscritti 800; votanti 570.

Il dottore Saverio Friscia ottenne voti 487 contro 70 dati al duca di Verdura; maggioranza sotto tutti gli aspetti per essere immediatamente proclamato a deputato.

Questa elezione non era fra le contestate, se non perchè mancavano i verbali definitivi della sezione, i quali essendo giunti, l'elezione risulta in perfetta regola. Quindi a nome del III ufficio ve ne propongo la convalidazione.

Debbo solamente osservare che il signor dottore Saverio Friscia è ad un tempo membro e segretario della deputazione di salute e sanità in Palermo, quindi vuol essere compreso tra gli impiegati eleggibili.

(La Camera approva.)

DORIA, relatore. Collegio di Codogno.

Elettori iscritti 761; votanti al primo scrutinio 565.

L'avvocato Pasini ebbe voti 172, ed il dottor Angelo Grossi 185. Ci fu necessità di passare al ballottaggio. In questo sopra 423 votanti l'avvocato Pasini riportò voti 251 e il dottor Grossi 167. Il primo fu pertanto proclamato deputato.

Lievissime le pecche che possono rimproverarsi alle operazioni elettorali; mancano due o tre schede, le quali furono dichiarate nulle, e non sono state annesse al verbale.

Un'altra sezione fa notare aver essa smarrito il modulo a stampa, e quindi aver dovuto a semplice chirografo consegnare il verbale. Quest'elezione non sarebbe dunque posta

tra le contestate, qualora il signor Pasini non avesse coperto l'onorevole carica di consigliere della Commissione temporaria di legislazione.

Il III ufficio ha discusso se questa carica dovesse trar seco l'ineleggibilità, e la maggioranza ha deciso in contrario.

Mi farò dovere di esporre brevemente le ragioni che hanno messo in campo e la minoranza e la maggioranza.

La minoranza diceva: sta in fatti che i commissari in discorso debbono essere nominati dal Ministero; sta in fatti che la legge 24 giugno 1860 ha stanziato all'uopo 63,000 lire; e comunque si dica che questa somma stanziata nel bilancio dee servire come indennità alle spese che debbono per quell'ufficio sostenere, non monta, perchè, qualunque nome si dia alla cosa, essa non cangia d'indole. Debbo però rendere giustizia alla minoranza che ha saputo fare astrazione d'ogni idea di personalità; essa ha anzi protestato del più alto rispetto e della più sentita stima per coloro che coprono tale carica onorevole.

La maggioranza è partita da ragioni legali e da ragioni politiche. Quanto alle legali, si cominciò col dire che l'art. 96 della legge elettorale stabilisce che può essere nominato deputato chiunque abbia i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto, e questo in regola generale.

Succede l'art. 97, il quale sancisce a mo' di regola che non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato.

Non fermerò l'attenzione della Camera sul punto se i signori componenti la Commissione possano dirsi impiegati regii, giacchè per l'indole dell'istituzione debbono nè più nè meno che cominciare a preparare lavori strettamente legislativi; ma è certo, signori, che loro non si può dare il nome d'impiegati. Gli impiegati possono essere temporanei; ma gli impieghi, a senso di legge, debbono essere perpetui, poichè nessuna legge può andar profetizzando la cessazione della sua efficacia. Or bene, se l'impiego ha una gerarchia; se l'impiego fu esercitato per un dato periodo, dee lasciare traccia di sè in modo che l'impiegato acquisti il pane della sua vecchiezza, acquisti il diritto ad una pensione di ritiro. Questa idea non può essere menomamente attribuita ad una missione che non lascia menomamente traccia di sè; che anzi dalla legge è essenzialmente denominata temporanea e straordinaria.

Ma fermerò l'attenzione della Camera specialmente sulla parola *straordinaria*, perchè la legge elettorale, quando ha parlato d'impieghi, ha voluto certamente alludere a ciò che era nell'ordine delle cose, non a ciò che era nello straordinario.

D'altronde pare che una delle cause precipue per le quali questa Camera ha assentito alla validazione delle elezioni dei consiglieri di luogotenenza è stata precisamente la straordinarietà del loro impiego.

Ma, o signori, qui vi manca, più che ogni altra cosa, l'elemento dello stipendio. Voi non avete, nella legge del 24 giugno 1860, una parola la quale indichi che uno stipendio qualunque sia annesso alla carica di questi commissari; che anzi nell'articolo 2 si legge quanto segue:

« È autorizzata l'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'interno per l'anno 1860 della somma di L. 63,000, destinata a sopperire alle spese occorrenti per la detta Commissione.

« Questa somma sarà stanziata fra le spese straordinarie del bilancio coll'epigrafe: *Spese di Commissioni.* »

So bene che di tal somma stanziata potrà disporre il Ministero; ma a senso della legge non potrebbe disporre se non

se per dare semplici indennizzazioni delle spese che all'uopo potrebbero erogarsi.

Ma, o signori, un'altra ragione più possente io la trovo nell'elemento storico della legge.

Allorchè il Ministero facevasi a presentare lo schema della legge, egli proponeva col primo articolo una sezione al Consiglio di Stato; col secondo e terzo articolo cercava di allontanare ogni possibilità che si alludesse ad un impiego, poichè stabiliva che, se i nominandi fossero stati deputati, non avrebbero dovuto o potuto cessare dalla qualità loro. La Commissione della Camera è andata in altra sentenza; e, invece della sezione del Consiglio di Stato, ha voluto una semplice Commissione addetta al Consiglio di Stato.

Ora ell'era una necessità di ritenere un pleonasma quella tale disposizione che è invocata, sempre quando si fosse votato lo schema proposto dal Ministero, poichè non poteva indurre idea certamente nè di impiego, nè di stipendio, nè di altro; dappoichè si trattava nè più nè meno che di una Commissione straordinaria e temporanea, la quale non doveva lasciare la menoma traccia di sè. Ma infine, nella tornata del 24 giugno, dopochè la legge fu votata, si è avuto la mozione apposita dell'onorevole deputato Colta-Ramusino, la quale ha provocato la seguente risposta del Ministero: che cioè il Ministero aveva dimandato lo stanziamento delle lire 65,000, solo per avere comodità di offrire indennità per viaggi e per altri titoli relativi a questi studi.

Infine, o signori, mi pare che siano ben più poderose le ragioni politiche. La natura dell'istituzione è di chiedere all'intera società il fiore dell'intelligenza. Ora, se coloro i quali hanno accettato il delicatissimo incarico, e lo hanno accettato sovra questa promessa, venissero diminuiti nel capo, sarebbe una mistificazione, sarebbe nè più, nè meno che ammettere che si è voluto annientare la capacità politica. Ma sarebbe anche, o signori, un danno per la società, poichè non potrebbe il fiore dell'intelligenza del paese essere chiamato a quei lavori dal Governo, non volendo o non potendo questi distinti personaggi correre la sorte dell'ultimo degli impiegati e aggiungervi le spese.

Per queste brevi ragioni, a nome del III ufficio, io domando che la Camera convalidi l'elezione del signor avvocato Valentino Pasini a deputato del collegio di Codogno.

MELLANA. Senzachè l'onorevole relatore venisse a rendere testimonianza agli uomini della minoranza che, combattendo quest'elezione, essi non si preoccupano delle persone onorevoli che possono cadere nella discussione, ma bensì dei principii, questo già ben sapevamcelo.

Nelle nostre deliberazioni sono straniere tutte le considerazioni personali, e i principii soltanto contenuti nelle leggi sono quelli che dettano le nostre parole.

Signori, se io senza sconsolarmi ho potuto nella presente discussione della ricognizione dei poteri sorgere più volte a combattere per principii che credeva santissimi e vedere respinte le mie proposte, dico, se ciò ho potuto fare senza sconsolarmi, giacchè sono troppo avvezzo a tali eventi della tribuna, e si trattava puramente di questioni d'uomini e di idee eccezionali che in nulla possono immutare all'essenza del principio costituzionale, dirò il vero, io proverei un grave sconforto ove vedessi in questa circostanza accolte le conclusioni della Commissione, e ciò non già pel principio addotto dall'onorevole relatore, il quale giustamente ha distinto questa quistione in quella di stretta legalità e in quella d'alto principio politico, distinzione che, a mia volta, io mantengo.

Quanto alla prima parte dirò ben poche cose.

L'onorevole Boggio, quando faceva la relazione intorno agli impiegati di luogotenenza, ha spiegato abbastanza quali siano i caratteri che si distinguono tra uno stipendio ed una indennità. E, facciasi ragione al vero; anzitutto io domanderò: se voi avevate intenzione che fosse per indennità di viaggio o di soggiorno la somma che avete stanziata, avreste voi fissato ai membri di questa Commissione un mensile stipendio di 750 lire, pari a quello di consigliere di Stato? L'avreste voi mensilmente pagato a questi individui, stessero o non stessero alla capitale in seno a quella Commissione? Solo stando ai termini della legge, solo comportandovi all'opposto avreste potuto sostenere la precarietà dell'incarico, sostenere che i denari erogati non sono stipendio, ma indennità. Ma quando questi danari li distribuite mensilmente, sia o non sia presente il titolare, essi entrano nel novero degli impiegati.

Io respingo poi l'assimilazione che si vuol fare in merito alla temporarietà di questi coi consiglieri di luogotenenza in Napoli. Per ciò che riflette questi ultimi, la Camera ha votato sulle persone e non sul principio, ed io credo non andare errato dicendo che gran parte di voi votaste non come giurati, ma come uomini politici, e giudicaste una questione politica, e non una questione legale. Ora invece la questione è legale e non politica.

In merito poi ai consiglieri di luogotenenza è facile riconoscere che il fatto non può rinnovarsi, eccettuato il caso di una grande ventura italiana, che Roma si liberasse dagli attuali suoi dominatori e dovesse, come le sue consorelle, passare per il breve interregno della luogotenenza: questo fatto non ha più ragione di verificarsi. (*Movimento sui banchi della sinistra*) Può dirsi lo stesso dell'impiego ora in questione?

Si dice ch'esso è temporaneo. Tutti gli impiegati lo sono, ed io non comprendo come il signor relatore dicesse in prova che i fondi per retribuirlo erano scritti solo nel bilancio 1861. Ignora l'onorevole relatore che i bilanci sono annuali? Tutti gli impieghi, o signori, sono temporanei, in questo senso che la loro esistenza dipende dal voto che ciascun anno la Camera dà nel bilancio; nè potrebbe uno stipendio qualunque corrispondersi un sol giorno, quando la Camera non ne accordasse nel bilancio i fondi. Sotto questo aspetto adunque è veramente un impiego temporaneo, perchè tutti lo sono egualmente.

Ma, se si vuol dedurre la temporaneità dalla natura dell'impiego, io dico che niun altro ve n'ha più duraturo di questo di cui ora si tratta, poichè niun bisogno è più duraturo di quello di provvedere alle leggi del paese; e voi lo renderete, o signori, assai più durativo il giorno in cui stabilirete di tali compensi a persone che seggano nel Parlamento; oppure cadrete nell'altro inconveniente di rendere impossibile questo rimedio.

Io domando, quando si avverasse il caso che sedessero qui molti di quelli che, compiendo il debito di legislatori, hanno uno stipendio, e quelli che, chiamati egualmente dal voto della nazione in forza dello Statuto, non hanno stipendio di sorta, o bisognerà non mai più scrivere di tali fondi sul bilancio, oppure si cadrà nel grave inconveniente (che io non temo pel nostro Parlamento, giacchè i principii morali trionferanno qui sempre) che quanti più voi ammetterete di questi individui, e più conforterete il principio di dare fondi, perchè essi siano distribuiti ai membri del Parlamento.

Una voce al centro. No! no!

MELLANA. Dissi che non temeva che ciò avvenisse da noi. Ma io mi affretto di entrare nella questione politica, che, secondo me, è molto grave.

E prima di tutto darò qualche risposta all'onorevole re-

latore, il quale ci fece osservare che, se noi cadessimo in sentenza diversa da quella che ci viene suggerita dalla maggioranza del III ufficio, andremmo incontro al pericolo di privarci del senno italiano. Povera Italia, se essa fosse condannata a non avere altri uomini ed altro senno che quello, anche grandissimo, che qui siede! (*Si ride*) Se non che io penso che il potere potrà trovare fuori di qui, negli uomini che si danno a lunghi e profondi studi e che sono alieni dalla vita politica, dei grandi ed illuminati uomini, i quali potranno confortare il Governo nell'arduo ufficio che gli incombe di presentare delle leggi, senza che si tolga alla Camera quel senno che non le è dato di togliere, ma che deve rimanere fuori dell'orbita governativa. I membri che la nazione ha qui inviati hanno a compiere al debito di legislatori, come rappresentanti del popolo; essi quindi debbono qui sedere pienamente disgiunti dall'altro potere.

E qui entro nella più grave questione politica, questione che, a mio avviso, sarebbe vulnerata, qualora fosse adottata la massima che vi si viene proponendo.

Secondo la Costituzione, è riservato ai tre grandi poteri dello Stato il diritto dell'iniziativa delle leggi, alle due Camere, cioè, ed al Governo. Pur troppo l'iniziativa parlamentare poco può operare, e adesso e per l'avvenire, almeno fino a tanto che non si saranno costituiti grandi partiti nell'Assemblea medesima. Ogni membro del Parlamento ridotto a se stesso non può avere quegli elementi che si richiedono a proporre delle leggi di grande peso. Invece il Governo, circondato da tutti i mezzi, può assai meglio provvedere ed esercitare quest'iniziativa delle leggi.

Ora, se voi date al potere esecutivo i mezzi di valersi ancora, tra noi, di coloro che esso crede più atti a questo ufficio legislativo, voi togliete, dico, una forza al Parlamento, e la date al Governo.

Noi tutti sappiamo, o signori, che cosa avviene nella discussione delle leggi.

Il Governo le presenta, passano agli uffici; questi nominano le loro Commissioni; le Commissioni riferiscono, e si discute davanti alla Camera.

Come proceda la bisogna negli uffici, voi lo sapete. Si fa una lettura rapida d'una legge di grande importanza; i membri che più spedita hanno la parola in quella improvvisata discussione, facilmente sono nominati commissari; questi commissari rivedono la legge e ne riferiscono alla Camera. Così non è egli vero che ove visiano parecchi dei deputati, i quali nel senso governativo abbiano studiata, ed ampiamente studiata la legge, essi avranno agio di parlarne più fondatamente degli altri nell'improvvisata discussione degli uffici, e saranno finalmente nominati vostri commissari per riferire poi alla Camera?

Ora, io domando se in quest'ordine di cose vi sia quella naturale separazione dei poteri che si richiede.

Invece, se il Governo non sceglie fra i membri del Parlamento gli uomini più competenti ad illuminarlo in merito alle leggi che esso intende di presentare, noi abbiamo il beneficio di avere il concorso, nella presentazione delle leggi, non solo dei lumi del potere, ma di tutti gli uomini estranei ai tre poteri, i quali, sparsi per la nazione, consumano i loro onorati giorni in istudi profondi. La Camera quindi, libera di se stessa, fuori d'ogni preoccupazione, può vedere quando sia il caso di appoggiare una proposta del Governo, oppure rifiutarla.

Ecco in che modo si possono far concorrere tutti i lumi d'Italia alla formazione delle nostre leggi.

Voi, operando in questo modo, non fate che usare i lumi

che vi sono proprii, che sono qui mandati dalla nazione per quell'oggetto, e non fate che allontanarne altri, i quali, in senso diverso, apporterebbero molti lumi nelle nostre discussioni.

Io quindi mi riassumo dicendo che, secondo la legge, è fuori dubbio che questi membri, i quali percevano un annuo stipendio di 9000 lire, che sono nominati dal Governo, hanno tutti i caratteri d'impiegato o funzionario pubblico: che non vi è questione di temporaneità, perchè tutti gl'impieghi sono temporanei, nello stretto senso della parola; nel senso lato non sarà mai temporaneo un magistrato, perchè sempre vi sarà a giudicare; non sarà mai temporaneo l'ufficio di legislatore, perchè vi saranno sempre leggi a fare.

Dunque, nel senso della legge, questi sono impiegati non ammissibili, perchè non compresi nell'eccezione; ma, posto anche che non fossero esclusi dalla legge, un principio politico vi dovrebbe consigliare a non entrare in questo pericoloso cimento.

A tale proposito mi dimenticavo di addurvi un esempio. Il Governo napoleonico ha pur creduto che era necessario di avere sotto la sua mano i lumi delle più grandi intelligenze della Francia, ed ha formato un Consiglio di Stato; ma non è certamente mai caduto in mente a quel Governo che questi uomini dovessero poi come membri dell'Assemblea votare quelle leggi che egli stessi già avevano preparate.

A fronte di queste gravi considerazioni, io confido che la Camera vorrà respingere le proposte dell'ufficio; così sarà reso omaggio ai principii che la legge elettorale, la quale ci regge, ha sancito.

D'ONDES-REGGIO. Signori, su questa questione, per le sue conseguenze più grave di quel che per avventura alcuni si credono, non invocherò io il principio di assimilazione, come si addimanda; l'ho rigettato quando si è allegato contro le opinioni mie, non l'abbraccierò quando esso torni favoreggiante alle mie opinioni. L'ho rigettato e lo rigetto, perchè cagione di statuizioni incerte, vaghe, arbitrarie, sovvertitrici della giustizia, ed io non voglio che giustizia.

Rifletto di più, o signori, che, mentre si è fatto assegno sul principio di assimilazione, vi si è poi applicato un canone giuridico il quale pugna col principio medesimo, cioè *ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*.

Imperocchè assimilazione o similitudine implica diversità; sono cose simili quelle le quali hanno delle qualità pari o identiche, e delle qualità diverse, altrimenti non sarebbero simili ma affatto identiche; quindi a queste non quel canone, bensì le norme analogiche svariate secondo i casi e ben conte a' giureconsulti sono applicabili.

Pur nondimeno quel canone antico e perpetuo, imperocchè conforme a' perpetui dettati della logica umana e della natura delle cose, adduco nella presente momentosissima questione per propugnare le mie opinioni.

Comincio da ciò, da cui fa d'uopo cominciare per bene disputare su d'ogni materia, cioè da una definizione: che cosa importa un impiegato nel suo concetto generale?

Colui il quale esercita un pubblico impiego, o pubblico servizio, e ne ricava una remunerazione, è un impiegato. Che poi quell'impiego sia temporaneo, o a vita, o anco ereditario, come in tempi andati; revocabile o no dal Governo; che quella remunerazione porti il nome di stipendio, o d'indennità, od altro, cotali qualità sono secondarie; non cambiano l'essenza del concetto dell'impiego. Ciò a me pare cosa chiarissima e che non possa darsi altra definizione dell'impiegato.

Signori, il principio generale che informa la nostra legge elettorale è quello che gl'impiegati non debbano essere au-

messi nella Camera legislativa, e solo vi ha delle eccezioni assai ristrette e specificate per alcuni impiegati di alto rilievo, e per essi stessi è stabilito che il numero non ecceda una data cifra; ed eccedendo, a sorte debbono ridursi al numero determinato.

Or quale è lo spirito, o meglio, lo scopo della legge in siffatte disposizioni?

Signori, egli è il sospetto che gl'impiegati non possano essere affatto indipendenti dal Governo, come si conviene ai rappresentanti e legislatori della nazione.

Ora io domando: colui il quale ha impiego e stipendio fisso, avvegnachè rivocabile dal Governo, sarà meno indipendente dal medesimo che un tale, che non si chiama impiegato, ma pure esercita un pubblico impiego non fisso, riceve una remunerazione, ma che non si chiama stipendio, bensì indennità, e questa sovente maggiore di quella che hanno alti e stabili impiegati? A me pare evidente che allora non solo è applicabile il canone: *Ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio*, non solo applicabile per parità di ragioni, ma per argomento a fortiori ben noto a tutti, e specialmente a' periti dell'arte.

Se gl'impiegati, secondo l'articolo 97 della legge, sono come sospetti di manco d'indipendenza, che diremo, signori, di quelli i quali viemaggiormente dipendono dal Governo, perchè più esposti all'arbitrio di esso? Certamente vi dipendono più coloro i quali hanno una commissione temporanea, che uno stabile impiego.

Il Governo potrà essere intimato a rendere conto se mai privi d'impiego stabile alcuno, che per sua coscienza dà nei partiti il voto suo contro di esso; ma, trattandosi d'impiego temporaneo, d'una commissione, quale è il caso presente, il Governo, allegando che non ce n'ha più di bisogno, potrà impunemente togliere commissione e retribuzione a chi docile non sia a' suoi voleri.

Qui, o signori, è veramente a dirsi che la lettera uccide e lo spirito vivifica; che se si dovesse stare farisaicamente al testo della legge, ed allora il legislatore avrebbe potuto far di meno de' suoi sospetti e delle sue guarentie, la legge con facilità si sarebbe potuta frustrare, anzi schernire.

Si venne a dire che alle Commissioni del Governo bisognano delle capacità, che esso trova in quest'Assemblea, e quindi sta bene che le adoperi. A ciò ottimamente ha risposto il deputato Mellana; grande sventura e disdoro d'Italia sarebbe se altre capacità non fossero se non quelle che stanno in questo recinto; ricca è l'Italia di capacità, ne ha numero abbondante oltre a quelle che sono in questo recinto. Anzi, siccome qualunque sia l'altezza delle menti umane, sendo esse per natura limitate, giova che quelle che recano qui il tesoro delle loro dottrine non vengano distratte dall'attendere ad altre incombenze.

Il signor Mellana ha toccato una questione costituzionale, intorno alla quale mi farò a sottomettere alcune idee alla Camera.

Come ben sapete, signori, fondamento del regime costituzionale, che significa regime libero, è che le tre potestà, legislatrice, esecutrice e giudiziaria, siano tra di loro distinte e indipendenti l'una dall'altra. Senza di ciò non v'ha libertà. Pur non di meno nelle monarchie e non nelle repubbliche si è statuito, e credo ciò prestanza delle monarchie sulle repubbliche, che la potestà esecutrice partecipi alla potestà legislatrice per mezzo della regia sanzione, sotto la responsabilità de' Ministeri; e ciò, signori, a fine che la potestà esecutrice non possa allegare che una legge provi male all'esecuzione, perchè allora si direbbe alla potestà esecutrice: perchè apponeste la vostra sanzione alla legge? Questo è il motivo di

tale frammistione. Ma questa è un'eccezione; questa frammistione della potestà esecutrice colla legislatrice non vuolsi estendere, debb'essere limitata, affinchè le leggi siano bene eseguite, come ho già detto.

Ora, estendere oltre a quei limiti la frammistione della potestà esecutrice nella legislatrice, è fare che l'una eserciti sull'altra potenti influssi; è fare che la legislatrice dipenda assai dall'esecutrice, e così avviene apertamente quando membri di questa Assemblea diventano per commissioni parte o impiegati della potestà esecutrice. Così, o signori, l'indipendenza e la separazione della potestà, fulcro principale della libertà nei Governi monarchici-costituzionali, vengono a gran pezza ad essere violate. (*Bene! Bene!*)

Passo, o signori, ad altre considerazioni, ma pur sempre fondate sulla giustizia; imperocchè altamente protesto che io non riconosco politica che non sia giustizia; per me una grande politica non è che una grande giustizia.

Ora che lo Stato è così ampliato, è quasi tutta Italia, il Governo sarà necessitato a stabilire varie Commissioni, perchè molteplici, svariati, importantissimi subbietti si ha a discutere ed a deliberare, principalmente in tanta diversità di condizioni e d'interessi in cui sono le parti, onde Italia si compone.

Ora, se mai ci ricuseremo alle inchieste del Governo, esso risponderà: non volete dare i mezzi onde poter presentare delle proposte ben ponderate; il paese gravissimo detrimento ne patirà.

Ma, o signori, se ogni volta che si concederà una Commissione al Governo, ne conseguità che esso acquisterà un numero d'impiegati, i quali seggano qui in questa legislatrice Assemblea, ed allora io non so se saremo inclinati a concederlo; io per fermo non lo sarò.

Signori, niuno dubiterà che da principii di giustizia e non da altro siamo noi guidati. Ma gli uomini ai quali spetta il decidere di tante straordinarie e momentosissime bisogne, non solamente devono essere giusti e indipendenti, ma debbono ancora comparire giusti ed indipendenti. (*Bravo! Bene!*)

Noi, o signori, nelle nostre deliberazioni, che offenderanno necessariamente tanti interessi di ogni maniera, abbiamo bisogno del sostegno della pubblica opinione; ora la pubblica opinione, quando si tratta di Assemblee legislative, guarda con sospetto quelli che in qualche modo possono dipendere dal Governo.

Non crediate, o signori, che io consenta a chiamare regina del mondo la pubblica opinione; sovente la vedo tiranna, ed allora la sdegno; ma quando l'opinione pubblica maravigliosamente concorda colla verità e colla giustizia, allora io accolgo con plauso e con gioia questo potentissimo ausiliare della verità e della giustizia. (*Bravo!*)

No, non vi parlo, o signori, che a nome della giustizia, persuaso come sono che per noi e per l'intera nazione essa è lo scudo d'Achille, *et decus et tutamen*. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

DORIA, relatore. Nuovo nella palestra parlamentare, chieggo scusa all'egregio signor Mellana se talvolta inciampo; ben si sa che non si procede bene da colui il quale non è avvezzo a correre.

Risponderò brevissimamente all'osservazione dei due onorevoli preopinanti, e dirò che la maggioranza del III ufficio ha creduto di discutere una questione di diritto: *de iure condito*, non *de iure condendo*.

Avevo appreso io che, allorchè si tratta della restrizione del libero esercizio dei diritti di cittadino, le disposizioni di legge non si possano estendere. Avevo appreso del pari, che

un cittadino passato a traverso le sventure italiane, che innalzasse il capo sull'orizzonte politico per la prima volta, crederrebbe certamente di essere diminuito nel capo qualora non potesse farvi la sua brillante ed onesta figura.

Dietro il disposto della legge, per poter affermare ad un individuo che non può meritare l'onore della rappresentanza nazionale, dovete dire: signore, voi siete un impiegato regio, un impiegato stipendiato dal bilancio dello Stato. Ma è forse la persona che si stipendia? Ma le persone sono mutabili, e l'impiego è fisso in tutta l'estensione del termine; e io diceva a me medesimo, postochè voi nella legge *condita* non già *condenda*, non avete stabilito che uno stipendio qualsivoglia per tale impiego, voi non mi potete dire che la persona istessa sia stipendiata.

So bene, o signori, che le parole non cangiano l'indole, la natura delle cose; ma so del pari che, allorquando le parole consuonano colle idee, non erit *voluntatis questio*. Diceva a me medesimo che l'impiego per esser tale deve essere nell'ordine legale, e che, quando si tratta d'impieghi, è mestieri assolutamente che si abbia tutto ciò che nei medesimi suol venire di codazzo. Colui il quale cavalca, direi così, la carriera degli impieghi, che cosa si prefigge?

Nel tempo stesso che vuole avere i mezzi per vivere la vita, vuol provvedere alle esigenze dell'avvenire, vuol procurarsi una pensione di ritiro, affinchè nei momenti in cui non gli sarà più possibile di lavorare, non sia astretto ad andare cercando un tozzo di pane.

Voce a sinistra. È fuori della questione!

DORIA, relatore. Se non mi si permette di fare qualche premessa, non potrò tirare veruna conseguenza.

PRESIDENTE. Prosegua, prosegua.

DORIA, relatore. Quindi, se voi avete l'idea precisa di quegli impieghi che hanno un progresso ed un fine accertato, il voler qualificare impiego l'appartenere ad una Commissione puramente temporanea, è lo stesso che voler abusare della legge d'assimilazione, dando idee a parole le quali non ne contengono.

Ho udito dire dall'onorevole signor Mellana che le Commissioni in disamina dovevano considerarsi come inutili, poichè nella Camera vi sarebbero state Giunte che avrebbero benissimo potuto prendere l'iniziativa nelle leggi; ed io sono con lui.

Chi impedisce alla Camera, dacchè il 1860 è varcato, di poter dire che crede queste Commissioni temporanee inutili per l'avvenire? Perchè non potrà provocare una nuova legge che abbia a far terminare quella precedente? Se adunque la legge del 24 gennaio 1860 vi stabilisce la temporaneità della durata e la straordinarietà dell'ufficio, io non posso certamente convenire cogli onorevoli oppositori che questo sia una carica avente ragione di esistere nell'ordine naturale delle cose, e sia fonte dei diritti che in tutti gl'impieghi si acquistano.

Ho udito per bocca dell'egregio signor D'Ondes che *la lettera uccide, lo spirito vivifica*; e ciò è vero, o signori; ma io ritengo che nella questione presente stia contro la minoranza e lo spirito e la lettera della legge.

Infatti io pregava la Camera di volere por mente ai fatti che hanno preceduto la votazione della legge 24 giugno 1860: si era proposto nè più, nè meno che una sezione del Consiglio di Stato, e questa sarebbe stata senza dubbio improntata della natura dell'impiego e del carattere di perpetuità. Invece si è dalla Camera voluto una semplice e nuda Commissione, attribuendo un semplice mandato temporaneo agli uomini cui poteva domandarsi il risultamento dei loro studi, affinchè pre-

parassero i lavori legislativi. Perchè in allora la Camera, invece di contentarsi della risposta del ministro, trattarsi di un semplice compenso di spese, perchè non ha fatto ella stessa una dichiarazione contraria?

Il bilancio del 1860 è chiuso. Supponete, o signori, che il Ministero venga a rendervi conto della sua gestione in virtù della legge in discorso, quali saranno i vostri diritti, quale il dovere del Ministero? I vostri diritti saranno nè più, nè meno di questi; si potrebbe dire: voi, ministro, avete chiesto lo stanziamento di 63,000 lire ad oggetto di compensare puramente e semplicemente delle nude spese, ma voi avete divise le 63,000 lire non per siffatto compenso, sibbene per approfondire ed indoverosamente. . .

DEPRETIS. Chieggo facoltà di parlare.

DORIA, relatore. . . Ora la Camera ha il diritto di dichiarare che male avete amministrata la cosa pubblica. Al di là di questo, o signori, potreste voi affermare che il Ministero ha precisamente soddisfatti stipendi, cosa la quale sta in tutto e per tutto nell'interesse degl'impiegati.

Per queste ragioni io mi credo autorizzato ad insistere affinchè il voto della maggioranza del III ufficio sia accolto e venga convalidata l'elezione.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. La cedo al deputato Depretis, riserbandomi il turno suo.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Spiacemi, o signori, di prender parte ad una discussione, il risultato della quale dovrebb'essere, secondo la mia intima convinzione, di escludere dalla Camera alcuni dei nostri onorevoli colleghi, uomini per dottrina e per ingegno preclari, e che certo potrebbero portar luce nelle discussioni a cui il Parlamento si avvicina. Ma l'onorevole D'Ondes vi dimostrava siccome questa controversia sia strettamente connessa col sistema parlamentare, e possa, ove sia malamente decisa, recarvi grave perturbazione, e innanzi a siffatte considerazioni qualsivoglia altro riguardo è da tenere in niun conto, ed è per ciò che prendo parte a questa discussione, nella quale pienamente divido l'opinione di coloro i quali credono che i membri della Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato sono rivestiti d'un ufficio che li rende ineleggibili.

Comincerò dal rispondere ad un'osservazione dell'onorevole relatore, il quale diceva: signori, presto avrete innanzi a voi la discussione del bilancio. In quella occasione vi sarà facil cosa il torre via questa cattiva istituzione, se tale la giudicate; vi sarà facile di far cessare questo pericolo per le istituzioni dello Stato; voi potrete negare i fondi al ministro; cesserà l'indennità o lo stipendio, e la questione sarà finita.

Mi permetta l'onorevole relatore di notare il vizio del suo ragionamento.

Si tratta di vedere se debbansi ammettere nel Consesso legislativo, nel Consesso a cui appartiene il supremo sindacato sugli amministratori della cosa pubblica e dei fondi dello Stato, si tratta, dico, di vedere se debbansi ammettere in questo Consesso, malgrado le disposizioni della legge, alcuni nostri colleghi, i quali crediamo siano fra quelli che la legge reputa interessati all'amministrazione dello Stato, e come tali esclusi dalla Camera.

Ora, se noi ammettiamo che debbasi sospendere e rimandare la discussione sull'ammissibilità di questi onorevoli nostri colleghi, essi prenderanno parte ai lavori della Camera, e quando verrà in discussione il bilancio noi non potremo al certo impedire ch'essi prendano parte alla discussione ed al voto. Adunque noi vediamo fin d'ora diminuito il numero

dei voti indipendenti, e con ciò veniamo a diminuire la libertà del Parlamento e l'efficacia del suo potere.

Venendo alla questione, dirò ch'essa può essere in diversi modi formolata e risolta. Alcuni credono che i membri della Commissione legislativa non abbiano impiego alcuno; l'indennità di cui godono non li converte in funzionari dello Stato, non sono che semplici cittadini, ed esercitano quindi il diritto che a loro appartiene, a termini dello Statuto, di sedere nel Parlamento. Vi sono altri, i quali, per avventura, li credono impiegati, ma rivestiti tuttavia di tale ufficio, il quale li fa capaci di aver seggio nel Parlamento, perchè eguale ad altri cui la legge dichiara aperto il Parlamento nazionale.

Io non divido nè la prima, nè la seconda di queste opinioni. Dichiaro tuttavia che, nelle condizioni affatto eccezionali e straordinarie in cui trovasi l'Italia, reputo quasi impossibile lo escludere affatto ogni idea di assimilazione; sono uniti sotto un solo Governo paesi retti da legislazione affatto diversa; vediamo impieghi ed impiegati diversi di nome, poco o nulla diversi nelle attribuzioni: lo escludere affatto ogni parificazione, credo che non sarebbe cosa nè giusta, nè utile. Ma non è adesso che una simile quistione debb'essere trattata e risolta; quando sarà fatta la consueta indagine per conoscere quali siano i nostri colleghi che rivestano il carattere d'impiegato, allora verrà appunto la discussione se i consiglieri di luogotenenza, di cui accennava il signor relatore, ed anche se i commissari presso il Consiglio di Stato debbano o no reputarsi impiegati, ed essere soggetti al sorteggio. Ora non debbe trattarsi che della verificaione dei poteri, e l'unica questione che dobbiamo discutere è quella dell'ammissibilità dei nostri onorevoli colleghi.

Io credo che, per farsi un concetto possibilmente esatto della quistione, dobbiamo, come ben disse l'onorevole relatore, indagare l'origine storica della legge, e vedere se per avventura possiamo trovare argomento, il quale ci possa meglio illuminare sulla condizione di questi impiegati, o commissari straordinari che dir vogliamo. Indagata l'origine storica di questa, che chiamerò come l'ha chiamata lo scorso anno l'onorevole ministro dell'interno, *istituzione straordinaria*, vedremo di scoprire il concetto legislativo che ha informato la legge, di accertare la condizione attuale dei membri della Commissione legislativa, e allora ci sarà forse più facile di risolvere la questione, e di risolverla siccome deve un Consesso politico che procede alla verificaione dei poteri, applicando rigorosamente la legge, ed interpretandola secondo lo spirito delle istituzioni parlamentari.

Nella seduta del 16 maggio dell'anno scorso il Governo presentava un progetto di legge, nel quale proponeva d'istituire nel Consiglio di Stato una sezione temporanea per lo studio e la formazione di progetti di legge. Determinavasi in questo progetto la composizione di questo nuovo Consesso; fissavasi il numero ed il grado di coloro che ne dovevano far parte; indicavasi che per decreto reale si sarebbero determinati i modi e le forme da osservarsi nell'esercizio delle funzioni; dicevasi che il presidente ed i consiglieri, chiamati a formare questa sezione, non avevano stipendio, ma bensì un assegnamento a titolo di indennità; e all'art. 3 si stabiliva con apposita e ben chiara disposizione che la nomina a membro di questa sezione non faceva cessare la qualità di deputato, nè faceva sì che i membri di essa dovessero essere computati nel novero degli impiegati.

Come si rivela adunque la mente del legislatore in questo progetto di legge?

In questo progetto si istituisce una sezione temporanea del Consiglio di Stato, ed i membri chiamati a farne parte

hanno incarico temporario, non hanno stipendio, non debbono godere che di un assegnamento a titolo di indennità.

Non ostante questa disposizione l'autore del progetto credette necessario stabilire per legge che la nomina a membro della sezione straordinaria del Consiglio di Stato non dovesse far perdere la qualità di deputato, il che vuol dire che egli credeva che, laddove una espressa disposizione di legge non fosse intervenuta, i deputati nominati a far parte di quella sezione straordinaria avrebbero dovuto cessare dalla deputazione.

Parmi, o signori, che questo ragionamento sia di tutta evidenza. Come era naturale, contro una cotale disposizione si elevò negli uffici della Camera un'opposizione assai viva; parve che offendesse e mirasse ad eludere una prescrizione del patto fondamentale del regno e ad una delle più importanti fra le nostre leggi politiche, la legge elettorale.

Abbiamo in fatti l'articolo 50 dello Statuto, il quale dice che l'ufficio di deputato non può dar luogo ad indennità.

Non si tratta, o signori, *de iure constituendo*, si tratta *de iure condito*; in teoria si può disputare sulla bontà di questa disposizione; in pratica noi, che facciamo parte, non di una Costituente, ma di un'Assemblea legislativa, dobbiamo esattamente osservarla, ed è nostro preciso dovere di impedire che per via obliqua venga questo patto della legge fondamentale vulnerato.

Abbiamo anche la più importante delle leggi politiche, la legge elettorale, la quale in termini chiarissimi dispone che gli impiegati o funzionari i quali ricevono stipendio sul bilancio dello Stato non sono eleggibili: la legge fa delle eccezioni; ma notate con quanta esattezza la legge fa una minuta e precisa enumerazione, e, scegliendo con gelosa previdenza, indica ad una ad una poche categorie di impiegati fra quelle che pel numero non variabile se non dietro disposizione legislativa e per l'ufficio sono più indipendenti dal potere, e ciò evidentemente allo scopo di comporre il Consesso legislativo, per quanto sia possibile, di cittadini estranei all'amministrazione dello Stato, sulla quale deve esercitare il suo controllo e la sua vigilanza. Le ragioni della legge sono troppo ovvie, perchè io mi dilunghi ad esporle; già le indicava acconciamente l'onorevole deputato D'Ondes.

Se noi, o signori, entriamo in un sistema nel quale l'amministrazione dello Stato ed il potere legislativo possano insieme confondersi, e gli elementi chiamati a comporre il Parlamento siano mutati, noi veniamo ad alterare il patto politico del regno italiano; e noi, signori, certo senza volerlo, ci avvieremo verso quella forma di governo piena d'ipocrisia, sì giustamente stigmatizzata da un pubblicista francese, come quella della quale si può dire che il Governo non ha la maggioranza perchè ha ragione, ma ha ragione perchè ha la maggioranza.

Dio ci guardi, o signori, Dio preservi l'Italia dal pericolo di vederci avviati su questa pessima strada.

Mi si dirà: la legge, quale fu presentata dal Governo, fu mutata; una nuova legge sopravvenne; i ragionamenti fatti in quella ipotesi non valgono. È vero, una nuova legge fu sancita; in questa nuova legge non si parla più di una sezione del Consiglio di Stato, si parla di una Commissione straordinaria presso il Consiglio di Stato; trovo una differenza di nomi; ma noi, spero, guarderemo alle intrinseche disposizioni ed al fatto, e non al nome con cui abilmente può essersi celato. Nella nuova legge non c'è parola di assegnamento a titolo d'indennità, non si parla nemmeno d'indennità; è stanziata una somma per le spese, e non c'è altra disposizione.

Malgrado queste differenze, vediamo come fu attuata la

legge, vediamo come stanno nel fatto attualmente le cose; e, se non troveremo differenza tra le funzioni, il carattere, i vantaggi assegnati alla Commissione straordinaria legislativa in confronto della progettata sezione straordinaria aggiunta al Consiglio di Stato, noi dovremo concludere che le cose sono negli stessi e precisi termini, e che perciò, siccome allora credevasi necessaria una prescrizione legislativa per la ammissione dei membri della sezione straordinaria, così questo dovrà pure richiedersi nel caso nostro, e ritenersi necessario per l'ammissibilità dei membri della Commissione straordinaria di legislazione.

Con reale decreto del 14 luglio il Ministero, provvedendo alla esecuzione della legge ed alla composizione della Commissione straordinaria presso il Consiglio di Stato, fissò il numero dei membri chiamati a farne parte, stabilì che questi membri debbano essere nominati secondo date norme e per decreto reale; tracciò il metodo, secondo il quale questo nuovo corpo doveva disimpegnare gli uffici che la legge gli affidava; prescrisse che i commissari avrebbero diritto ad una indennità, la quale non oltrepassasse l'ammontare dell'onorario di cui godono i consiglieri di Stato.

Se non sono male informato, mi pare che potevasi aggiungere che l'indennità non doveva essere nè maggiore, nè minore dell'onorario assegnato ai consiglieri di Stato, perchè mi pare che sia fissata nell'identica somma. Ma poi, come va che la indennità sia affatto eguale per tutti? Indennità vuol dire risarcimento dei danni o rimborso delle spese.

Ora, come avviene che l'indennità di viaggi, di trasferta, e simili, sia sempre liquidata *a priori* nella stessa precisa somma, e come mai viene a corrispondere allo stipendio di un consigliere di Stato? Come avviene mai questo, e come, dopo questa combinazione singolare, si chiama indennità e non stipendio?

Per me dico che nella sostanza la sezione temporanea presso il Consiglio di Stato rivive esattamente nella Commissione straordinaria, ed è composta di funzionari temporanei, ma aventi stipendio sul bilancio dello Stato, non altrimenti di molti altri impiegati.

Potrei citare alcuni brani della discussione che ha avuto luogo l'anno scorso per dimostrare che dinanzi alla Camera la questione rimase illesa. Si credette prudente consiglio di evitare la discussione. Del resto, la legge portata avanti alla Camera non vincolava punto il Ministero, il quale poteva chiamare dei deputati a far parte di questa Commissione, ma poteva anche farne senza: perciò non si poteva fare una discussione sopra un'ipotesi che poteva anche non mai verificarsi; ad ogni modo, nella discussione che ebbe luogo in Parlamento, la questione fu lasciata in disparte, e rimase illesa.

Ora, io dico, dal momento che la Commissione legislativa corrisponde alla Sezione straordinaria dapprima ideata dopo che il Ministero aveva esso medesimo riconosciuta la necessità d'un provvedimento legislativo, perchè i membri della Sezione straordinaria del Consiglio di Stato potessero sedere in Parlamento, parmi che non si possa dubitare un istante che coloro i quali fanno parte della Commissione straordinaria non possano essere ammessi nella Camera, imperocchè la disposizione di legge che occorre non esiste, ed è perciò ch'io penso essere l'elezione del collegio di Codogno da dichiararsi nulla.

Per quanto ad alcuno di noi possano rincrescere le conseguenze del proposto annullamento, io credo che non dobbiamo esitare a votarlo; questo voto non può dirsi al certo contrario alla lettera della legge rettamente interpretata, ed

è imperiosamente domandato dalle considerazioni che vi esponeva l'onorevole deputato D'Ondes.

Sarebbe male, o signori, che innanzi a disposizioni così chiare dello Statuto che vietano le indennità; innanzi a disposizioni così evidenti della legge elettorale che escludono gli impiegati, si ammettessero da noi, come validamente eletti, dei funzionari, i quali, se non possono chiamarsi impiegati nel senso burocratico della parola, sono evidentemente impiegati nel senso politico, interpretando rettamente la legge, e considerando non le sole parole, ma lo spirito e i fatti. In una discussione come questa, ogni considerazione di persone deve tacere, quando si tratta di comporre, in un modo che sia conforme alle istituzioni parlamentari, il Consesso, il quale dovrà decidere degli interessi più vitali e dell'avvenire della nostra patria.

PRESIDENTE. Il ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Se i nuovi deputati avessero solo sollevata questa questione, io non ne avrei punto stupito; ma che essa sia sollevata e sostenuta dall'onorevole preopinante, questo, io lo confesso, non solo mi fa stupire, ma mi fa grande rammarico...

DEPRETIS. Chiedo di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io ho avuto l'onore di far parte della Commissione della Camera, alla quale apparteneva lo stesso onorevole Depretis, e in quella fu largamente discussa la presente questione. Egli ora vuole dedurre l'ineleggibilità dei membri della Commissione legislativa dalla sua origine storica; io precisamente dalla stessa origine storica deduco la loro eleggibilità.

Il ministro, che mi precedette, presentò una legge, nella quale chiedeva di formare una sezione temporanea del Consiglio di Stato per la formazione di progetti di legge. Alla proposta aggiungeva un articolo per dichiarare espressamente che i membri di questa sezione del Consiglio di Stato sarebbero stati eleggibili a deputati al Parlamento.

Portata la discussione nel seno della Commissione, fu mosso il dubbio che per tal modo venisse creata una sezione permanente del Consiglio di Stato; nè giovasse darle nome di temporanea, perchè, secondo ogni probabilità, la necessità avrebbe obbligato il Governo a mantenerla.

Ad ogni modo, con questo si modificava la legge sul Consiglio di Stato, la quale ne determina la composizione e il numero dei consiglieri. — Appreso questi dubbi fu chiamato il ministro per l'interno e gli furono chieste delle spiegazioni. Il ministro Farini diede tutte le esplicazioni che la Commissione desiderava; egli mostrò non essere sua intenzione di creare una sezione permanente, nè di fare qualsiasi istituzione stabile; suo solo intento era che i progetti di legge potessero farsi presso il Consiglio di Stato, per far tesoro dei lumi, delle notizie e dei documenti ivi raccolti. Egli non dissimulò, e ne convennero i membri della Commissione, che sarebbe stato opportuno il chiamare all'opera alcune persone appartenenti a diverse provincie del regno, le quali avevano partecipato a lavori d'altre Commissioni legislative, e che allora eran deputati al Parlamento.

Avuti questi schiarimenti, la Commissione modificò il primo dettato delle proposte ministeriali, e, per togliere fino l'ombra del dubbio che si formasse una sezione permanente del Consiglio di Stato, la chiamò Commissione temporanea presso il Consiglio di Stato.

In conseguenza della discussione che ho accennata, fu di comune accordo tolto l'articolo, il quale dichiarava che i membri della Commissione sarebbero eleggibili a deputati;

poichè, si disse, non esservi più mestieri di fare questa dichiarazione, la quale rimaneva implicita ed era avvalorata dagli stessi precedenti della Camera. Io non citerò questi esempi passati; ricorderò solo che noi medesimi, due giorni sono, abbiamo convalidata l'elezione di un deputato, avente un incarico temporaneo ricompensato, mostrando così che ciò non faceva ostacolo alla sua eleggibilità.

E rispetto alla ricompensa, chiamando da varie parti d'Italia coloro che dovevano prender parte ai lavori della Commissione, obbligandoli a risiedere a Torino per non breve tempo e durante le vacanze parlamentari, era ciò possibile senza dar loro alcuna indennità? Non si doveva dar loro un compenso per le spese di viaggio e di soggiorno che avrebbero necessariamente dovuto fare? Qui la Commissione fu unanime; lo stesso onorevole Depretis allora diceva che, tenuto conto della difficoltà e dell'importanza di questo lavoro, se il Ministero avesse domandato una somma anche maggiore di quella che veniva proposta in quello schema di legge, egli non avrebbe esitato un momento ad accordargliela. Era dunque un'idea accolta da ognuno che le persone chiamate nella Commissione dovessero in qualche guisa ricompensarsi; ed io che fui il relatore della Commissione alla Camera, espressi nella mia relazione chiarissimamente questo concetto; cioè che, mentre il Governo non intendeva di dare nè stipendio, nè prerogativa alcuna d'impiegato ai membri della Commissione, avrebbe però fatto loro un ragionevole assegnamento. Tale è la storia genuina di questa Commissione.

Ma v'ha di più. Nominata la Commissione, la Camera si è riunita di nuovo, la Camera ha sieduto; i tre o quattro membri formanti parte della Commissione, e che appartenevano alla Camera, presero parte alle deliberazioni, e nessuno, nè l'onorevole Depretis, nè l'onorevole Mellana, si alzò mai per dire: questi sono impiegati i quali non possono rimanere in questo recinto; la loro carica impedisce la eleggibilità o la qualità di deputato.

Questa questione, torno a dirlo, non mi sarei meravigliato di vederla sollevare dai nostri nuovi colleghi; bensì mi meraviglio e mi dolgo di vederla sollevata da un collega nostro, il quale fu testimonia e parte di tutti questi fatti.

Per alcuni mesi fui anch'io membro di quella Commissione, e posso assicurare l'onorevole Depretis che non ho mai creduto di essere stato impiegato, e nol crederò sinchè egli non mi dimostri che io sia come quel personaggio della commedia di Molière, il quale aveva fatto della prosa tanto tempo senza saperlo.

In fatti, lasciate le sottigliezze, gli impiegati hanno uno stipendio, fanno una carriera; prestano un giuramento, acquistano un diritto alla pensione. Tutto questo non si appropria ai membri della Commissione.

Ma si disse: il Governo ad ogni modo dà loro un assegnamento mensile (mensile e non annuo; prego l'onorevole Mellana, il quale ha parlato sempre di assegnamento *annuo*, di avvertire che l'assegnamento è puramente mensile).

MELLANA. Ho detto annuo, diviso in quote mensili di 750 franchi caduna. (*Si ride*)

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io credo che il ministro, il quale mi ha preceduto, si appigliasse a questo partito per ciò solo che stimò sconveniente e indecoroso il chiedere liste, fare conti di spese per simile materia. Ma, a dimostrare che voleva dare una indennità, non uno stipendio, l'assegnò soltanto a coloro che non avevano domicilio stabile in Torino.

Ma il più forte degli argomenti posti in campo dagli onorevoli oppositori, e specialmente dal signor Depretis, mi sembra

il timore che la Commissione perpetuandosi, vi possano essere nella Camera alcuni deputati, i quali abbiano una specie di dipendenza dal Ministero. Or bene, io godo di poter rassicurare il signor Depretis intorno a questo pericolo.

La Commissione legislativa ha fatto in breve tempo molti lavori, ed io colgo di buon grado questa occasione per esprimerle la mia riconoscenza; essa mi ha fornito molti materiali alle leggi sull'ordinamento amministrativo del regno d'Italia. Ma, siccome è mio debito, appena costituita la Camera, il presentarle lo schema di tale ordinamento e le leggi che ne dipendono, così il suo compito è naturalmente presso al suo termine. Se io venissi ora a chiedere nuovi fondi per mantenere in vita questa Commissione, i dubbi degli oppositori potrebbero prendere qualche apparenza di solidità. Ma, dal momento che non si tratta d'iscrivere nel bilancio del 1861 la somma che il Parlamento ha votata pel 1860, ed al momento che l'opera di questa Commissione, se non è finita, è prossima al suo termine, il sollevare questa questione mi pare veramente piuttosto effetto di passione che sentimento di giustizia. (*Segni di approvazione al centro*)

L'origine di questa Commissione non impediva che i suoi componenti fossero eleggibili. Tale era il concetto col quale fu creata, tale era l'espressa dichiarazione del Ministero, tale l'intelligenza e l'assentimento della Camera. I membri di essa dopo la loro nomina sedettero nell'aula parlamentare come deputati, senzachè sorgesse mai il menomo dubbio o reclamo. Essi non furono impiegati, e l'assegnamento che fu loro dato non ebbe alcun carattere di stipendio. Il compito della Commissione è oggimai al suo termine. Tutte queste ragioni mi convincono che la Camera non dubiterà di convalidare l'elezione dell'onorevole Pasini, uno dei membri della Commissione. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Innanzi tutto io domando all'onorevole ministro per l'interno, il quale ci accagiona di non avere, nella breve tornata in cui si discusse dell'importante legge dell'annessione, fatto cenno di questi nostri colleghi che non potevano, a nostro avviso, fin d'allora sedere in Parlamento, se egli abbia adempiuto al debito suo.

Giacchè pare molto bene edotto di quanto diceva il suo predecessore, si ricorderà come questi dichiarasse nel seno della Commissione legislativa che essa proseguirebbe i suoi lavori per soli tre mesi. Era quindi il Ministero tenuto di dichiararci ch'essa non poteva cessare nel termine da lui preveduto, ed a fornirci gli opportuni schiarimenti.

Ma il Ministero, già celebre pel detto delle *quasi ristorate finanze*, oggi ci dice essere quasi sul cessare il compito di questa Commissione. Aggiunge che la questione allora soltanto potrà sollevarsi, quando sia egli per domandarci altri fondi a quello scopo.

Ora io vi dico che il signor ministro ci ha già domandato nuovi fondi; ce li ha domandati, perchè ci richiese la facoltà di percevere le imposte pel primo trimestre del corrente anno, senza farci eccezione. Esso tiene ancora oggidi iscritto pel primo trimestre dell'anno 1861 il corrispondente dei 60,000 franchi stabiliti per il 1860, e lo perceve.

Giacchè il signor ministro accagiona dei deputati, i quali avanti ad una grande questione politica non potevano certo preoccuparsi di questa circostanza, accusa se stesso. Gli correva debito di esporre che la Commissione, la quale, secondo le sue previsioni, avrebbe avuto una durata di soli tre mesi, doveva ancora prolungarsi; oppure quando ci do-

mandava la facoltà di percevere le imposte pel primo trimestre dell'anno, era obbligato di notificarci che non aveva più bisogno di questi fondi.

Ma l'onorevole relatore ci dice: volete voi (e questo è l'unico motivo per cui aveva domandato la parola, perchè, dopo la risposta del mio amico Depretis, ben poco mi rimane ad esporre), volete voi negare l'ingresso al Parlamento a dei membri (mi servirò delle sue parole stesse) che, sorti per la prima volta a libertà, dopo tanti anni di meschinissima condizione politica, vengono qui oggi nel seno della rappresentanza nazionale per farvi la loro brillante figura, volete voi chiuder loro queste porte?

Io non le chiudo; rinunzino allo stipendio, e stiano quai legislatori, come stiamo tutti noi, e come intende mandarli la nazione; poichè la nazione conosce le leggi fondamentali del regno, e sa che queste leggi vogliono che i legislatori, i rappresentanti suoi, siano senza retribuzione, senza compenso alcuno.

La legge elettorale fa un'eccezione soltanto per certe classi d'impiegati, ma conserva alto silenzio di coloro a cui incombe di far leggi, i quali in ciò compiono nè più nè meno che il dovere di deputato. Dopo aver essi ricevuto il mandato della deputazione al Parlamento, non vengono già qui a fare, con stipendio, i legislatori a nome del Governo, ma a fare i legislatori a nome della nazione, senza retribuzione di sorta.

Tal sia di essi che bramano di fare una brillante figura. La facciano, io l'auguro loro di buon cuore. Ci portino i loro lumi, ma secondo vuole la legge; rinunzino a questo stipendio, rinunzino a servire all'iniziativa governativa e si attenano all'iniziativa parlamentare.

Ma ci si dice: voi non avete voluto creare una nuova sezione al Consiglio di Stato. E perchè non l'abbiamo voluta creare? Io non divido l'opinione di un Governo che ha un corpo stretto tra le mani per formare le leggi; io credo che il Governo, per esercitare la sua iniziativa, deve domandare dei fondi alla nazione; ma questi fondi impiegarli a dare un giusto compenso a quegli uomini illuminati, che nei loro gabinetti consacrano il loro tempo agli studi più elevati. Io non voterei mai un Consiglio di Stato come quello della Francia, ma voterò sempre dei fondi, perchè il Governo faccia tesoro di tutti i lumi della nazione, ma fuori di questo Parlamento; quelli che sono in questo Parlamento non devono essere ipotecati dal Governo, essi sono già ipotecati dalla nazione; essa ci ha dato il suo battesimo. (*ilarità*)

Mi rincresce che forse una mia espressione abbia eccitato l'ilarità della Camera e l'abbia distolta dal sentimento profondo che la deve dominare in questo momento. Signori, per me credo questa questione la più grave che possa mai portarsi al Parlamento.

Voce a destra. Oh! oh!

MELLANA. Io risponderò a chi fece quest'esclamazione di meraviglia, che chiunque si forma una legge dei principii costituzionali e liberali comprenderà come sia la più alta e la più grave delle discussioni quella di vedere, se coloro che la nazione manda qui ad esercitare in suo nome il mandato di legislatori, debbano servirsi di questo mandato per portare i loro lumi al potere esecutivo, che è potere estraneo al nostro, e cessare con ciò di essere liberi nelle discussioni parlamentari.

Quando questa Commissione fosse composta di tanti egregi uomini che avessero seggio in questo Parlamento, una volta che fossero entrati in un ordine di idee col Governo, domando io, potrebbero rivenire sulle medesime?

Voi sapete quale è la formola con cui il potere esecutivo ci presenta le leggi, cioè a nome del Re.

Ora, quando verrà presentato il lavoro, frutto di una Commissione che è sottoposta a ministri responsabili, e questi sotto la loro responsabilità avranno ottenuta l'augusta firma del Re per presentarlo, credete che i membri di quella Commissione possano essere liberi nel discutere? Io dico che no. Io credo che la Camera, considerata da questo lato la questione, comprenderà che essa può passar sopra a tutte le altre considerazioni legali, ma che basta questa sola a determinarla di respingere le nomine di cui è caso. E ciò facendo, signori, lo ripeto, noi non togliamo a questi onorati ed onorandi membri di compiere il loro compito verso la nazione.

Se essi desiderano di compierlo, mediante compenso ai loro lavori, rimarranno fuori di questo recinto, ed i loro lumi ci saranno per via indiretta dal Ministero presentati; che se invece crederanno di doverli portare essi a nome della nazione, allora rinuncieranno a quell'ufficio che fu loro affidato dal Governo, e, liberi come noi, sederanno su questi banchi e faranno opera doverosa e santa.

DEPRETIS. Debbo rispondere una parola all'onorevole ministro dell'interno.

Mi permetta di dirgli che alla mia volta io sarei veramente dolente e meravigliato, se egli non avesse dovuto aspettarsi di trovarmi opponente alla ammissione nella Camera dei membri della Commissione legislativa.

L'anno scorso il Ministero fece la proposta di cui ho fatto cenno alla Camera, ed io fui tra quelli che si mostrarono più avversi ad essa e più preoccupati delle conseguenze che nell'ordine politico avrebbe avuto il progetto.

L'onorevole ministro dell'interno non vorrà sicuramente contraddirmi. Egli sa che negli uffici, nella Commissione, nella Camera io mi sono mostrato avverso, forse fino all'esagerazione, a tutte le parti del progetto di legge; è vero che io ho acconsentito, e ben di buon grado, ad accordare al Ministero un fondo di 65,000 lire per spese di Commissioni legislative; in verità io credeva di fare un'ottima proposta ed utilissima allo Stato; il Ministero voleva riformare tutti gli ordini amministrativi del regno, voleva rifare le leggi di finanza, voleva riordinare gran parte della legislazione giudiziaria; e per provvedere a tutto questo enorme lavoro non domandava che 65,000 lire! Era ben poca cosa, ed in verità avrei creduto fare atto di cattivo cittadino a negargli una sì piccola somma.

Ma il signor ministro debbe pur ricordarsi che io fui fino all'ultimo nella minoranza col mio amico Tecchio, per ciò che il Ministero volle persistere nell'idea di creare una Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato, e dagli atti della Camera risulta chiaramente il mio voto contrario alla prima ed alla seconda proposta. Io non ho dunque vincolo nessuno, ed ho anzi debito di combattere questa elezione.

Il signor ministro doveva dunque aspettarsi la mia opposizione e non il mio assenso, e, se si richiamasse alla mente quella discussione, non farebbe più le meraviglie che io mi opponga alle conclusioni proposte dal III ufficio, anzi deve permettermi il signor ministro che io gli dica che la discussione istessa della Camera dimostrò chiaramente che questa grave questione, che tocca i diritti politici, lo Statuto e la legge elettorale, si volle in allora eliminare prudentemente dalla discussione; il signor Galeotti, membro della Commissione, diceva che « il progetto della Commissione eliminava gli inconvenienti principali cui si alludeva, anzi li eliminava tutti, » ed erano appunto gli inconvenienti nei rapporti costituzionali.

E lo stesso signor Galeotti s'esprimeva, parlando della più grave questione, di quella che riguardava la eleggibilità dei membri della Commissione legislativa, in questi termini:

« La Commissione ha creduto poi di togliere radicalmente il pericolo di eludere la legge, quanto al numero degli impiegati, tutt'alvolta che fosse eliminato di pianta l'articolo 3 che comparisse nel progetto del Governo. »

Del resto il ministro sa che nessuno di noi sarebbe alieno, ed io al certo nol fui e nol sono, dall'accordare una indennità, durante le vacanze parlamentari, ad un deputato che fosse chiamato alla capitale e dovesse incontrare spese per lavori cui non sarebbe tenuto in forza del mandato legislativo.

Ma, signori, lo stato delle cose è ben diverso; trattasi di una vera istituzione straordinaria, come l'ha chiamata lo stesso ministro dell'interno nella sua relazione sul primitivo progetto di legge, una vera istituzione straordinaria, una Commissione i cui membri hanno nel fatto la più essenziale prerogativa degli impiegati, hanno, cioè, una retribuzione in compenso dell'opera che prestano allo Stato. Quindi, in faccia alle disposizioni della legge elettorale, che limita il numero degli impiegati; in faccia ad una disposizione dello Statuto, che interdice ai deputati di godere d'alcuna indennità, non potrebbero permettere che questi funzionari sedessero in Parlamento, se non violando per vie indirette la legge fondamentale e le leggi politiche dello Stato. A ciò conduce inevitabilmente il cumulo di un ufficio legislativo e di un ufficio retribuito commesso loro dal potere esecutivo.

GALEOTTI. Non avrei preso a parlare in questa questione, se il mio nome non fosse stato citato dall'onorevole preopinante.

Io pure feci parte della Commissione incaricata allora della relazione del progetto di legge, e rammento che, tanto nel seno della Commissione, quanto nella Camera, due erano le questioni principali che si agitavano dalla minoranza della Commissione, rappresentata principalmente dall'onorevole Depretis.

La prima questione riguardava la formola del progetto di legge, in ordine alla quale il ministro dell'interno chiedeva che questa Commissione dovesse costituire una Sezione temporanea del Consiglio di Stato.

La seconda questione era appunto relativa alla qualità delle persone che dovevano prender parte a questa Commissione.

Sull'una e sull'altra questione è vero che l'onorevole Depretis fu dissenziente dalla maggioranza della Commissione; ma è vero altresì che la maggioranza dovette sull'una e sull'altra questione aderire pienamente alle proposte e alle dichiarazioni che vennero fatte dal ministro.

Se l'illustre personaggio, il quale reggeva allora il Ministero dell'interno, siedesse su questi banchi, potrebbe ripeterci una dichiarazione, che si fece esplicita nel seno della Commissione, e che, se non erro, rinnovò ancora nel seno della Camera.

Il signor ministro dell'interno ci disse allora che, se gli fosse stato interdetto di introdurre i membri del Parlamento in questa Commissione, egli non avrebbe saputo come rag-

giungere lo scopo che si proponeva, e raggiungerlo senza incorrere in molti altri inconvenienti, che allora in specie dalla minoranza si ponevano in campo. E fu appunto in questo concetto che, mentre si mantenne il principio dell'indennità, la maggioranza della Commissione si indusse a redigere quella parte dell'articolo che stabiliva doversi questa Commissione chiamare *Commissione aggiunta al Consiglio di Stato*.

Questo, e non altro, è il senso delle parole che io dissi nel seno della Camera, e che furono precisamente acconsentite non solo dai ministri, ma anche dalla maggioranza stessa della Camera, la quale fin d'allora conobbe che gli onorevoli deputati, i quali sarebbero stati chiamati a far parte di quella Commissione, non avrebbero per questo perduto la loro qualità politica. Anzi se gli onorevoli individui, i quali con grande difficoltà furono indotti dal signor ministro dell'interno ad accettare un incarico non lieve, avessero potuto supporre che questa loro accettazione gli avrebbe resi inabili a sedere nel Parlamento, io credo di poter assicurare il signor Depretis che essi non avrebbero accettato quell'incarico che allora accettarono senza troppo desiderarlo: e lo accettarono nella giusta credibilità di conservare, come il pensiero ed il concetto fu unanime nella Camera, la loro qualità politica. E in questo concetto dovettero anche avvalorarsi tanto quanto gli elettori, allorchè, apertosi il Parlamento due mesi dopo, cioè nell'ottobre, essi sederono con noi nel Consesso nazionale, presero parte ai nostri lavori, e parteciparono alle nostre deliberazioni, senz'altro che nessuno avesse mai potuto immaginare che essi, come impiegati, avessero potuto perdere la loro qualità di deputati.

Queste cose ho stimato di dire dappoichè l'onorevole Depretis ha invocato la mia testimonianza.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti le conclusioni dell'ufficio, che sono per la convalidazione dell'elezione del signor Valentino Pasini a deputato del collegio di Codogno.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

MELLANA. Rimane poi ancora a sciogliere la questione se siano o no fra gli impiegati, giacchè credo che la Camera sin d'ora non ha fatto che convalidare l'elezione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Vi sono altri relatori del V ufficio?

Non presentandosi più alcuno, scioglierò la seduta. Avverto intanto la Camera che 382 elezioni sono verificate, 50 sono distribuite negli uffici, e se ne attendono le relazioni; 11 non sono ancora giunte o non sono complete.

Io ho per fermo adunque che nel gorno di domani o dopo domani sarà terminata la verifica dei poteri, e che giovedì potrà mettersi all'ordine del giorno la costituzione dell'ufficio definitivo di Presidenza della Camera.

La seduta è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Verificazione di poteri.